SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 maggio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissario delegato per lo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino interregionale del fiume Sele

Commissione tributaria regionale della Sicilia

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero della salute

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Corduneanu Maria Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05582)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Elena Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05583)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05584)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Humar Lidija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05585)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neculaes Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05586)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Giancola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A05587)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuruppassery Antony Aji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05588)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05589)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Roy Roshni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05590)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalleli Surendran Athira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05591)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Kalayakattil Thomas Tom, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05592)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Anoop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05593)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Shevchuk Viktor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05594)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Sulic Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05595)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Irimia Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05596)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Padickapparambil Thomas Joji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05597)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Khyari Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05598)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chelappaden Anna Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05600)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parathottyil Uthuppu Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05601)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Wolmer Bonini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A05602)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Franco Todaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A05603)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Coman Silvia Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05604)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pallippattu Jose Divya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A5599)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Topalova Rosica Koleva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A05605)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wysocka-Zydek Estera Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05606)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalecka Anna Wanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05607)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ashworth Sarah Ellen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05608)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanova Neli Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05609)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zevallos Lopez Zoila Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A05610)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panizo Juarez Katherin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A05611)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. **68**.

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2.

Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Fabbisogno sanitario

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'artico-

lo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Art. 4.

Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

Art. 5.

Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Art. 6.

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2013.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera *b)*, e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

Art. 7.

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *i)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 8.

Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10.

Gestione dei tributi regionali

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.

5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5.

7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 12.

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

Art. 13.

Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni stan-

dard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

Art. 14.

Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

a) sanità;

b) assistenza;

c) istruzione;

d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;

e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 15.

Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;

c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;

c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, é determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 9. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera *a)*, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta

vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza, nonché le modalità di attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Capo II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Art. 16.

Oggetto

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 17.

Tributi propri connessi al trasporto su gomma

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformità alle seguenti norme generali:

a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;

b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;

c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;

e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;

f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.

Art. 18.

Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.

7. Alle province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

Art. 19.

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti

soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

Art. 20.

Ulteriori tributi provinciali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 21.

Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 22.

Classificazione delle spese provinciali

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

Capo III

PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 23.

Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 è alimentato, per le province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

Art. 24.

Sistema finanziario delle città metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

e) i tributi di cui all'articolo 20.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD
NEL SETTORE SANITARIO

Art. 25.

Oggetto

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.

2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 26.

Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 27.

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;

e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 26.

10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1.

12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

Art. 28.

Interventi strutturali straordinari in materia di sanità

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarietà con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 29.

Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 42 del 2009, a valere dal 2014, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all'articolo 26.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

Art. 30.

Disposizioni relative alla prima applicazione

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.

Art. 31.

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

3. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.

Art. 32.

Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla citata legge n. 196 del 2009.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

Capo V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 33.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

Art. 34.

Composizione

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

Art. 35.

Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *a)* e *b)*, adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 36.

Funzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera *e)* della citata legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4) verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio;

6) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, i lavori svolti.

Art. 37.

Supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze,

di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1, lettera *c)*, numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Capo VI

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 38.

Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q)*, della legge n. 42 del 2009*

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 39.

Disposizioni finali di coordinamento

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con

apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Art. 40 .

Trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della medesima legge n. 220 del 2010.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della citata legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

Art. 41.

Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 68, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010):

«68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 77-*quater*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera *a)*, è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera *b)* rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Si riporta il testo dei commi 34 e 34-*bis*, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

34-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»:

«Art. 13 *(Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario).* — 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

3. Per il periodo 2001-2004 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine.

5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»:

«Art. 16 *(Determinazione dell'imposta).* — 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'art. 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-*bis*), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art. 10-*bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 11 *(Determinazione dell'imposta).* — 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.».

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia).* — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera *a)* è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)*;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-*bis*. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente art. nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-*bis*. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-*bis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

— Si riporta il testo dei commi 83 e 86, dell'art. 2, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010):

«83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario *ad acta* per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modifi-

cato dal comma 76 del presente art., in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera *a)*, e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.».

«86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente art. e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.».

— Per il testo dell'art. 118 della Costituzione si veda nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»:

«Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)*. — 1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'art. 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'art. 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera *a)*, numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera *b)*, in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente art. per le spese riconducibili al comma 1, lettera *a)*, numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 190, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»:

«Art. 190. (..) — È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.

Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto medesimo.

È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.».

— Si riporta il testo dell'art. 121, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»:

«Art. 121 *(Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici)*. — Le entrate di cui al primo comma dell'art. precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»:

«Art. 1. (..) — I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.».

«Art. 5. — 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

1-*bis*. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.»

«Art. 6. — 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»:

«Art. 2 *(Imposta sulle concessioni statali)*. — L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.».

«Art. 3 *(Tasse sulle concessioni regionali)*. — 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari

al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi princìpi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.»

«Art. 5 *(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*. — La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.».

— Si riporta il testo degli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»:

«Art. 90 *(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'art. 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.».

«Art. 91 *(Soggetto obbligato ed esenzioni)*. — 1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'art. 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.».

«Art. 92 *(Determinazione e versamento dell'imposta)*. — 1. L'imposta di cui all'art. 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera *b)* del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell'art. 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.».

«Art. 93 *(Poteri delle regioni e delle province autonome)*. — 1. Le misure dell'imposta di cui all'art. 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.».

«Art. 94 *(Sanzioni e contenzioso)*. — 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'art. 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.».

«Art. 95 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 9, 7 e 25 della citata legge n. 42 del 2009:

«Art. 9 *(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e)*, e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *h)*, per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'art. 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *g)* del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *d)* e *g)*, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *h)*, supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *h)*, è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera *d)* sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.».

«Art. 7 *(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.».

«Art. 25 *(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*. — 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge n. 42 del 2009:

«Art. 5 *(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'art. 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metro-

politane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *d)*; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'art. 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 9.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 42 del 2009:

«Art. 11 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).* — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'art. 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'art. 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'art. 2, dei territori montani e delle isole minori.».

— Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:

«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province»:

«Art. 4 (*Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard*). - 1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *e)*.».

«Art. 5 (*Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard*). — 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

— Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 13 (*Banca dati delle amministrazioni pubbliche*). — 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge n. 42 del 2009 :

«Art. 20 (*Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni*). — 1. I decreti legislativi di cui all' art. 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' art. 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso art. 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' art. 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera *c)* vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'art. 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera *g)*;

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera *g)*;

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo art. 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 è riportato nelle note all'art. 9.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 60, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 60 (*Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali.*). — 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

2.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti a norma dal comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.».

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.».

— Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», reca «Disposizioni in materia di riscossione».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 27 (*Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*). — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all' art. 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' art. 2, comma 2, lettera *m)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' art. 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' art. 2, comma 2, lettera *mm)*, e alle condizioni di cui all' art. 16, comma 1, lettera *d)*.

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' art. 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' art. 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 56 (*Imposta provinciale di trascrizione*.). — 1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza-bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.».

— Il decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, reca «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).»:

«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali

entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.»:

«Art. 52 (*Oggetto dell'imposizione*.). — 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:

a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è citato nelle note all'art. 12.

Comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.»:

«Art. 8 (*Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo*.). — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:

«Art. 17 (*Regolamenti*.). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»:

«Art. 6 (*Imposta di scopo*). — 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'art. 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'art. 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 13 (*Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali*). — 1. I decreti legislativi di cui all' art. 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' art. 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del medesimo articolo e dei contributi di cui all'art. 16, tenendo conto dei princìpi previsti dall' art. 2, comma 2, lettera *m)*, numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera *a)* e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' art. 11, comma 1, lettera *a)*, numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera *c)* sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera *d)*, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera *g)*, applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' art. 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' art. 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 21 (*Norme transitorie per gli enti locali*). — 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' art. 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell' art. 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' art. 11, comma 1, lettera *e)*, e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera *e)*, destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'art. 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'art. 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *m)*, numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' art. 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera *e)*.

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' art. 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all' art. 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

«Art. 13 (*Fondo perequativo per comuni e province*). — 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.».

— Per il testo vigente dell'art. 13, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 21.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 15, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 15 (*Finanziamento delle città metropolitane*). — 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' art. 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' art. 12, comma 1, lettera *d)*.».

— Il testo dell'art. 23, comma 8, della citata legge n.42 del 2009, è il seguente:

«8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.».

— Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art. 20.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 1 della già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale».

Note all'art. 26:

— Per il testo del comma 34 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano le note all'art. 25.

— Si riporta il testo del comma 34-*bis* dell'art. 1 della già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«34-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata».

— Si riporta il testo del comma 67 dell'art. 2 della già citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:

«67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'art. 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

— Si riporta il testo dell'art. 3 dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Art. 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 del 3 dicembre 2009:

«Art. 3 *(Organismi di monitoraggio)*. — 1. Sono confermate le funzioni, previste dall'ordinamento vigente, del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005, in materia delle verifiche trimestrali e annuali degli adempimenti regionali e dell'attuazione dei Piani di rientro.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, all'art. 4, comma 2, all'art. 13, comma 4 e all'art. 14, comma 2, è istituita, quale struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, la Struttura tecnica di monitoraggio paritetica, come di seguito composta:

a) sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli Affari regionali;

b) sei rappresentanti delle regioni di cui tre di competenza di tipo economico e tre di competenza sanitaria;

c) un rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

3. Le designazione dei componenti della Struttura tecnica di monitoraggio sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni.

4. La Struttura tecnica di monitoraggio è presieduta da un ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato e le Regioni e si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni del supporto dell'AGENAS e dell'AIFA. I tavoli tecnici di cui al presente articolo si dotano di regolamenti che ne disciplinano il funzionamento dei lavori, sulla base di criteri di trasparenza e di simmetria informativa. L'attività ed il funzionamento sono disciplinati da regolamenti approvati in sede di Conferenza Stato Regioni. Per i tavoli di cui al comma 1 i regolamenti si applicano a decorrere dalle verifiche degli adempimenti di competenza dell'esercizio 2010; nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi quelli vigenti.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della già citata Intesa del 3 dicembre 2009:

«2. Costituiscono indicatori di efficienza ed appropriatezza le seguenti grandezze:

a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato 1);

b) indicatori sui costi medi (allegato 2);

c) standard dei posti letto ospedalieri, come definito dalla vigente legislazione e dalla presente Intesa;

d) standard del tasso di ospedalizzazione;

e) standard del costo del personale: si considera anomala una spesa di personale, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (e quindi inclusiva degli oneri del personale a tempo indeterminato, con forme di lavoro flessibile e del personale interinale), di valore medio pro-capite (calcolato sulle unità di personale), superiore al valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza ;

f) standard della numerosità del personale:

1) con riferimento agli ospedali pubblici (aziende e presidi a gestione diretta), si considera anomala la presenza di un numero medio di unità di personale per posto letto superiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza;

2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera anomala la presenza di un numero medio di unità di personale per unità di popolazione assistita superiore al numero medio, corretto per il rapporto tra erogatori pubblici e privati accreditati, registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza;

g) standard di struttura: si considera anomala la presenza sul territorio di ospedali pubblici con numero medio di posti letto inferiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza;

h) standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza (Allegato 3)».

— Si riporta il testo dell'art. 12 dell' Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311 del 23 marzo 2005:

«Art. 12 *(Tavolo di verifica degli adempimenti).* — 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del Ministero della salute;

delle Regioni capofila delle Areee sanità e Affari finanziari, nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;

della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

3. Il Tavolo tecnico:

entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

4. Il Tavolo politico è composto:

per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 20 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).* — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'art. 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso art. 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera *c)* vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'art. 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *g)*;

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *g)*;

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo art. 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana:

«119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 198, n. 67 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»:

«20. 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'àmbito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-*bis*. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera;essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

Note all'art. 29:

— Per il testo dell'art. 20 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'art. 3 del già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'art. 27.

— Per il testo dell'art. 5 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 10.

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 15, 22 e 27 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 1 *(Ambito di intervento).* — 1. La presente legge costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».

«Art. 15*(Finanziamento delle città metropolitane).* — 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'art. 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *d)*».

«Art. 22 *(Perequazione infrastrutturale).* — 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

«Art. 27*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).* — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'art. 2, comma 2, lettera *m)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *mm)*, e alle condizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *d)*.

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'art. 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'art. 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo».

— Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 del già citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216:

«Art. 4 *(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard).* — 1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *e)*».

«Art. 5*(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard).* — 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti

a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 18*(Patto di convergenza)*. — 1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello".

— Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana:

«118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Note all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 5 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.

Note all'art. 34:

— Il già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 36:

— Per il testo dell'art. 5 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della già citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 10 *(Documento di economia e finanza).* — 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)*, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera *a)*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera *a)*, nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 16 *(Interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione).* — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento all'attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti».

Note all'art. 37:

— Per il testo dell'art. 5 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 4 *(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale).* — 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'art. 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'art. 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della già citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 13 *(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).* — 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare attuazione e sta-

bilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati».

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo del comma 2, lettera q, dell'art. 2 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42:

«2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

(*Omissis*);

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

(*Omissis*)».

Note all'art. 39:

— Per il testo dell'art. 13 della già citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano le note all'art. 37.

— Per il testo dell'art. 5 della già citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.

— Per il testo dell'art. 10 della già citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano le note all'art. 36.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del già citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

«2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 14 del già citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

«6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento».

Note all'art. 40 :

— Si riporta il testo dei commi 7, 29 e 129 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»:

«7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma.

(*Omissis*).

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

(*Omissis*).

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

g-*bis*) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro».

11G0112

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2011, n. **69**.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il comma 3, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che definisce il contratto di subfornitura;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 7-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sopra citato, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso;

Ritenuto di dare attuazione al dettato del citato articolo 7-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo nell'ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in sede di prima applicazione, specifiche misure volte a consentire il superamento delle difficoltà di accesso al credito che incontrano, a causa dell'aggravamento della posizione debitoria, le imprese subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Considerato che al fine di introdurre le suddette misure occorre modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto del 31 maggio 1999, n. 248;

Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 23 dicembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l'articolo 6-*ter* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-*quater* (*Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria*). — 1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.

2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192,

con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.

3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all'anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all'anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacità delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo, nonché l'idoneità dell'intervento stesso a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l'ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l'ammissione medesima.

4. La richiesta di intervento del Fondo è presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia è presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 79

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), è il seguente:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:

«Art. 15 (*Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia*). — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.».

— Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 1979, n. 36 ed è stato convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 1979, n. 94.

— Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive» è il seguente:

«Art. 1 (*Definizione*). — 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 1999, n.177.

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge n. 30 luglio 1998, n. 274), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185.

— La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L124/36 del 20 maggio 2003.

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2003, n. 298 ed è stato convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2004, n. 42.

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

— Il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2005, n. 152.

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99.

— Il testo dell'art. 7-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è il seguente:

«Art. 7-*septies* (*Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese*). — 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all' art. 1, comma 848, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo».

— Il testo del comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», è il seguente:

«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 luglio 2002, n. 226, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 15 della legge n. 7 agosto 1997, n. 266», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 ottobre 2002, n. 243.

Note all'art. 1:

— Per il decreto del 31 maggio 1999, n. 248 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è riportato nelle note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si vedano le note alle premesse.

11G0108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.

Attuazione dell'articolo 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che istituiva, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano Montagna (EIM) finalizzato al supporto delle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani;

Visto l'art. 1, comma 1280, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevedeva la soppressione dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed il trasferimento dei relativi impegni e funzioni, patrimonio, beni mobili, attrezzature in dotazione e l'esistente dotazione organica all'EIM;

Visto l'art. 1, comma 1281, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che rimandava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale e per l'erogazione delle risorse;

Visto l'art. 1, comma 1282, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale si stabiliva di doversi provvedere al funzionamento dell'EIM in parte con le risorse disponibili già assegnate all'IMONT da trasferirsi su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in parte con il concorso finanziario dei soggetti che avrebbero aderito alle attività del medesimo Ente italiano Montagna;

Visto l'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che interpretava l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto

nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007 prevedendosi l'immediata disponibilità di tali risorse per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Visto l'art. 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 e recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che concedeva all'Ente italiano Montagna (EIM), per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvedeva mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) ed autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le occorrenti variazioni di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2008, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano Montagna;

Visto l'art. 1 dello Statuto dell'Ente italiano Montagna che stabilisce che lo stesso è ente pubblico di ricerca;

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Ente italiano Montagna che stabilisce che il rapporto di lavoro del personale dell'ente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale concernente il personale degli enti di ricerca;

Visto il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto l'11 giugno 2007 il cui art. 6, relativo al Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, comprende il personale dipendente dall'Ente italiano montagna (EIM) istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente italiano Montagna che individua quali organi dell'EIM il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico ed il collegio dei revisori dei conti;

Visti i propri decreti del 28 ottobre 2009, con i quali sono stati nominati il presidente dell'Ente italiano Montagna ed i componenti del relativo Consiglio Direttivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, con il quale è stato nominato il presidente del comitato scientifico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato scientifico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2009, con il quale è stato nominato il collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Ente italiano Montagna che prevede che il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Ente, su indicazione del Consiglio direttivo, ed è scelto tra persone di comprovata capacità gestionale e competenza professionale e culturale nei settori di interesse dell'EIM e che il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile alla scadenza;

Visto l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che ha soppresso l'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 1641GAB.14 del 16 giugno 2010 con la quale il Ministro per i rapporti con le regioni, in relazione alla soppressione dell'Ente italiano Montagna prevista dall'art. 7, comma 19 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed alla immediata efficacia degli effetti prodotti dalla stessa norma, ha comunicato la necessità che l'Ente, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non potesse ulteriormente svolgere attività di gestione né effettuare spese che non rientrassero strettamente tra quelle di carattere obbligatorio e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, anche per il tramite della struttura dell'Ufficio bilancio e ragioneria con particolare riguardo alle tematiche di carattere finanziario;

Vista la nota n. 530/10/P del 30 giugno 2010 con la quale il Presidente dell'EIM, ha comunicato che lo stesso Ente «non svolge in questa fase attività di gestione né effettua spese che non rientrino strettamente tra quelle di carattere obbligatorio» individuandole, salvo diversa indicazione dal parte dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle spese relative alla locazione ed alla gestione dell'immobile sede dell'Ente, nelle utenze, nei servizi essenziali, nelle spese per il compenso provvisorio per il Presidente, per quelle relative al personale di ruolo ed a quello con contratto a tempo determinato, compreso il trattamento economico del direttore generale, nonché nei pagamenti di fatture già contabilizzate e che si riferiscano ad acquisiti di beni e servizi già perfezionati;

Vista la nota n. 4075 dell'8 luglio 2010 con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, nel fornire indicazioni sulla gestione e sulle partecipazioni finanziarie dell'Ente italiano Montagna, conferma la necessità di procedere, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella gestione con le sole spese obbligatorie, chiedendo di predisporre le documentazioni necessarie per le successive valutazioni di merito;

Considerato che il medesimo art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza;

Considerato che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che con medesimo suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono da individuarsi le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca;

Considerato che per effetto della soppressione dell'Ente italiano Montagna cessano dai rispettivi incarichi il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti e viene meno la nomina del direttore generale, fatto salvo per il presidente ed il direttore generale il periodo di svolgimento delle attività e della gestione ordinarie, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni e delle risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da nota n. 1641GAB.14 del 16 giugno 2010 del Ministro per i rapporti con le regioni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente sono da inquadrarsi, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposita tabella di corrispondenza, salva la possibilità per i ricercatori ed i tecnologici di essere ricollocati anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca attraverso procedure di mobilità;

Considerato che per i dipendenti trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri il medesimo art. 7, comma 19, prevede il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui tale trattamento risultasse più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza, l'attribuzione per la differenza di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

Vista la necessità di predisporre una tabella di equiparazione tra le figure professionali dei due diversi comparti di contrattazione che tenga conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado di responsabilità connessi con i compiti della qualifica, nonché dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica medesima;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale degli enti di ricerca come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, articolato nelle seguenti due categorie funzionali: categoria A - professionale-specialistica (ex area terza) che si riferisce alle attività di elevato contenuto tecnico-gestionale e specialistico, categoria B - di supporto (ex area seconda) che si riferisce alle attività di supporto, tecnico-operative, amministrative ed istruttorie;

Ritenuto di non contemplare i ricercatori ed i tecnologici nella tabella di equiparazione, tenuto conto dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede per i suddetti profili la possibilità di essere ricollocati anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca;

Considerata la necessità di mantenere provvisoriamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca per i suddetti ricercatori e tecnologici, nelle more della definizione delle procedure di mobilità;

Considerato che per i ricercatori e i tecnologi che transitano in mobilità le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti, ed adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito;

Vista la nota n. 633 in data 28 settembre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna comunica la ricognizione del personale in servizio presso lo stesso ente, la ricognizione delle risorse strumentali e quella delle risorse finanziarie alla data del 31 maggio 2010 dalle quali sono ricavate le corrispondenti situazioni allegate al presente decreto;

Vista in particolare la nota n. 633 in data 28 settembre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna comunica l'esistenza di partecipazioni societarie dello stesso ente nel centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI), nella Bonomia University Press (BUP) ed in E-FORM, nonché la partecipazione in qualità di Organismo Delegato in rappresentanza dell'Italia nell'International Scientific Committee on Research in the Alps - ISCAR;

Vista la dichiarazione e la relativa denuncia di smarrimento pervenuta all'Ente italiano Montagna con nota n. 671/10/A in data 22 ottobre 2010 con cui si comunica lo smarrimento del bene mobile inserito al n. 710 dell'inventario dei beni mobili incluso nella ricognizione delle risorse strumentali fornita con la suddetta nota n. 633 in data 28 settembre 2010;

Vista la nota n. 677/10/P in data 28 ottobre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna fornisce informazioni in merito alle pubblicazioni ed ai prodotti editoriali dell'EIM segnalando che risultano essere presso l'Ente o in giacenza presso la casa editrice circa numero 20.000 pubblicazioni suddivise in volumi, volumi ISBN, dizionari ed enciclopedie, SLM, QDM;

Vista la nota n. 749/10/P in data 30 novembre 2010 con cui il Direttore generale del soppresso Ente italiano Montagna comunica la situazione finanziaria riferita alla data del 30 novembre 2010;

Considerato che il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente italiano Montagna alla data del 31 maggio 2010 è pari complessivamente a n. 12 unità, di cui n. 7 appartenenti ai profili professionali dei ricercatori e dei tecnologi e n. 5 appartenenti all'area del personale tecnico-amministrativo;

Considerato che il personale in servizio a tempo determinato presso l'Ente italiano Montagna alla data del 31 maggio 2010 è pari complessivamente a n. 2 unità, costituite da un tecnologo del III livello e da un collaboratore di amministrazione del VII livello;

Considerato che i contratti di due unità di personale titolare di contratti di assegno per attività di ricerca sono scaduti uno l'8 ottobre 2010 ed un altro il 9 ottobre 2010;

Considerata la presenza di una unità di personale titolare di assegno per attività di ricerca in scadenza il 31 agosto 2011;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con le regioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto»" ed, in particolare, l'art. 1, punto (q;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 concernente il «Conferimento di un nuovo incarico al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto e delega di funzioni svolte dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2010 con il quale viene rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;

Vista, in particolare, la Tabella A allegata al suddetto decreto del 17 febbraio 2010, di cui forma parte integrante, recante l'organico del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri rideterminato ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto e ripartito nelle sezioni PCM, CIPE, Sport e Turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ed in particolare l'art. 11 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali come rideterminati prima dall'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 e poi dalla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2010;

Visto l'ordine del giorno n. 9/3778-A/39 presentato dagli Onorevoli Caparini, Stucchi, Molgora, Consiglio, Volpi, Gidoni ed approvato nella seduta della Camera dei deputati del 19 novembre 2010, AC 398;

Sentite le organizzazioni sindacali con nota del 26 novembre 2010, n. 52937;

Vista la nota del 29 novembre 2010 delle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL-FIR, UIL-RUA;

Considerato che dall'attuazione delle disposizioni previste dal citato art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in relazione alla soppressione dell'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta» come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, le funzioni dell'Ente italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Personale dell'area tecnico-amministrativa

1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal IV al VI livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 30 novembre 2010 presso l'Ente italiano Montagna ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.

2) In pari data, il personale di cui al comma 1 è inquadrato, sulla base dell'allegata tabella di equiparazione (Allegato 5), in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Ricercatori e tecnologi

1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal I al III livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010 ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, è assegnato al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.

2) Il personale di cui al comma 1, può transitare nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, mediante presentazione di domanda di mobilità volontaria e conseguente accoglimento da parte dei medesimi enti ed istituzioni, che dovranno valutarla con priorità assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento.

3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di agevolare la mobilità del personale di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica effettua, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una ricognizione per verificare la disponibilità di posti presso altri enti ed istituzioni di ricerca. Le disponibilità acquisite sono comunicate agli interessati affinché, ove non transitati in altri ruoli ai sensi del comma 2, possano presentare domanda di trasferimento ai relativi enti, che dovranno valutarla con priorità assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento.

4) Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 2 e 3, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto della ricerca, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

5) Il personale di cui al comma 1 che, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia transitato nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, secondo le modalità di cui al comma 2 o 3, è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 2010, in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Convenzioni con enti ed istituzioni di ricerca

1) Ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Ente italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e trasferite ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo di cui al precedente art. 3, nonché con le Università.

Art. 5.

Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarità del rapporto di lavoro del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.

Art. 6.

Personale con assegno di ricerca

1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarità del rapporto di lavoro del personale in servizio con assegno di ricerca presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 4 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.

Art. 7.

Trattamento economico

1) A decorrere dalla data di effettivo inquadramento, al personale di cui agli articoli 2 e 3, inquadrato nei ruoli del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito della categoria di inquadramento, il parametro retributivo di confluenza è individuato in base ai valori della retribuzione tabellare spettante secondo i CCNL vigenti, fatta salva la determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Dotazioni organiche del personale

1) In esito alle operazioni di inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono incrementate di un numero di posti non superiore agli inquadramenti effettivamente disposti, mediante previsione di una specifica sezione dedicata al personale dell'EIM.

2) Con apposito provvedimento sono apportate le corrispondenti modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010.

3) Gli enti e le istituzioni di ricerca adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ente italiano Montagna ai sensi l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2) In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si assume a riferimento la situazione finanziaria del soppresso Ente italiano Montagna riferita alla data del 30 novembre 2010 di cui all'allegato 6 al presente decreto.

3) Le somme eventualmente residuali e disponibili al 30 novembre 2010 della gestione Ente italiano Montagna sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Risorse strumentali

1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse strumentali in dotazione all'Ente italiano Montagna come individuate dalla relativa situazione di cui all'allegato 7 al presente decreto.

Art. 11.

Partecipazioni societarie

1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri le partecipazioni societarie dell'Ente italiano Montagna nel Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI), nella Bonomia University Press (BUP) ed in E-FORM.

2) In pari data, le funzioni dell'Ente Italiano Montagna, quale Organismo Delegato in rappresentanza dell'Italia nell'International Scientific Committee on Research in the Alps – ISCAR sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355

———

AVVERTENZA:

La versione integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010 è consultabile presso il Dipartimento della Funzione pubblica.

11A05997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della sig.ra Maria Parazzini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Vista la documentazione acquisita e gli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Maria Parazzini, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui.

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 febbraio 2011, è attribuito un assegno straordinario vitalizio all'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Maria Parazzini, nata a Montegridolfo (Rimini) il 18 dicembre 1939.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 158

11A05984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Domenico Colantoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizie, a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Vista la documentazione acquisita e gli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Domenico Colantoni, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011:

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 febbraio 2011, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Domenico Colantoni, nato a Celano (Aquila) il 1° settembre 1938.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 159

11A05985

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 aprile 2010, in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale è stato esteso lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, fino al 30 aprile 2010 al territorio dei comuni di Lodi e Parma interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 30 aprile 2011, in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota del Presidente della Regione Piemonte dell'11 marzo 2011;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A06159

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011.

Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, relativi all'assegnazione finanziaria alla regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Abruzzo di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Vista la nota del capo del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostitutivi di quelli non affidati nei termini prescritti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Abruzzo di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis*

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;

Vista la nota della regione Abruzzo n. RA/144362 del 27 luglio 2010 e la nota n. RA/4589 dell'11 gennaio 2011 con le quali sono stati trasmessi l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, annullate per un contributo complessivo di euro 164.287,05; l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, annullate per un contributo complessivo di euro 380.416,91; l'elenco degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, annullati per un contributo complessivo di euro 552.465,00 e le verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, rimodulate, per errata trasmissione dei volumi relativi, con una riduzione di contributo di euro 33.327,00. La somma dei predetti contributi annullati o ridotti ammonta in totale ad euro 1.130.495,96;

Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, RA/4589 dell'11 gennaio 2011, ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per le verifiche tecniche e gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico annullati o rimodulati in diminuzione, per rimodulare in aumento o per effettuare ulteriori verifiche sismiche e interventi di miglioramento o adeguamento sismico;

Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni in aumento degli importi complessivamente assegnati alla regione stessa con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007; che per gli interventi proposti relativi alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 sono già state attestate le condizioni di rischio sismico grave ed attuale e che la proposta della regione consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento integrativo delle verifiche sismiche contenute negli allegati 5 e 6 al presente decreto, al finanziamento integrativo degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico contenuti nell'allegato 7 al presente decreto, al finanziamento delle verifiche sismiche sostitutive contenute nell'allegato 8 al presente decreto e al finanziamento degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sostitutivi contenuti nell'allegato 9 al presente decreto, per un contributo totale di euro 1.130.495,96;

Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, ha richiesto la modifica del soggetto beneficiario delle verifiche riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 in quanto la stessa regione Abruzzo ha modificato tutte le denominazioni delle aziende sanitarie locali;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Considerato che le risorse finanziarie di cui ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007 sono state regolarmente trasferite alla regione Abruzzo;

Vista la citata lettera della regione Abruzzo RA/144362 del 27 luglio 2010 nella quale si dichiara che le risorse richiamate nel presente provvedimento sono attualmente disponibili sull'esercizio finanziario regionale del 2010;

Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, ha richiesto, in considerazione del gravoso impegno richiesto alla struttura regionale nella fase emergenziale post sisma, di rimodulare la tempistica delle verifiche e degli interventi in fase conclusiva e di quelli sospesi, proponendo, per una più semplice gestione tecnico-amministrativa del programma originario e di quello rimodulato, l'allineamento delle proroghe con le scadenze che saranno dettate dal presente decreto;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 164.287,05 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.

2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 380.416,91 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.

3. Gli interventi riportati nell'allegato 3 al presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullati ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 552.465,00 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.

4. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 4 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono rimodulate e la relativa riduzione di finanziamento, complessivamente pari ad euro 33.327,00 resta assegnata alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto. A seguito della riduzione di finanziamento, il contributo finale delle verifiche tecniche rimodulate resta fissato negli importi riportati nell'allegato 4/a al presente decreto.

Art. 3.

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 5 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono rimodulate con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 24.950,00. A seguito della rimodulazione, il contributo finale delle verifiche tecniche resta fissato negli importi riportati nell'allegato 5/a al presente decreto.

2. La verifica tecnica riportata nell'allegato 6 al presente decreto, già finanziata con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, è rimodulata con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 49.334,00. Il soggetto beneficiario, il comune e la provincia della citata verifica tecnica sono modificati, così come riportato nel predetto allegato 6. A seguito della rimodulazione, il contributo finale della verifica tecnica resta fissato nell'importo riportato nell'allegato 6/a al presente decreto.

3. Gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico riportati nell'allegato 7 al presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono rimodulati con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 272.137,50. A seguito della rimodulazione, il contributo finale delle verifiche tecniche resta fissato negli importi riportati nell'allegato 7/a al presente decreto.

4. Alle verifiche tecniche sostitutive riportate nell'allegato 8 viene assegnato un contributo complessivamente pari ad euro 546.080,37.

5. Agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sostitutivi riportati nell'allegato 9 viene assegnato un contributo complessivamente pari ad euro 237.994,09.

6. Il soggetto beneficiario del contributo delle verifiche tecniche riportate nell'allegato 10 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, è modificato così come riportato nello stesso allegato 10.

Art. 4.

1. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 4a, 5a, 6a e 8, così come per le verifiche tecniche già finanziate con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, non annullate dal presente decreto e non ancora affidate, le comunicazioni della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo, dovranno pervenire alla regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate.

Art. 5.

1. Per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, riportati negli allegati 7a e 9 del presente decreto, così come per gli interventi già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 non annullati dal presente decreto e non ancora affidati, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.

2. La regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.

3. La regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
7	AQ	L'Aquila	Sede Assessorato regionale LL.PP.	Regione Abruzzo	28.461,50
9	AQ	L'Aquila	COIR presso "Campus Reiss Romoli"	Regione Abruzzo	2.072,50
16	AQ	Capestrano	Municipio	Comune di Capestrano	3.000,00
25	CH	Chieti	sede comunale decentrata	Comune di Chieti	8.000,00
75	AQ	Calascio	Municipio	Comune di Calascio	1.500,00
89	TE	Montefino	Sede COC	Comune di Montefino	1.500,00
132	TE	Mosciano Sant'Angelo	Municipio	Comune di Mosciano Sant'Angelo	7.462,50
141	TE	Teramo	Scuola Materna Statale - Villa Mosca	Comune di Teramo	2.336,25
144	TE	Teramo	Scuola Materna Statale - Villa Vomano	Comune di Teramo	1.500,00
161	CH	Chieti	p.o. "S. Camillo de Lellis" - cardiochirurgia	ASL n. 2 di Chieti	28.502,00
162	CH	Chieti	vecchio presidio "SS. Annunziata"	ASL n. 2 di Chieti	20.299,40
182	CH	Francavilla al Mare	centrale 118 Francavilla al Mare	ASL n. 2 di Chieti	900,00
191	AQ	Navelli	sedi periferiche del 118 - Navelli	ASL n. 4 di L'Aquila	1.500,00
195	AQ	Montereale	sedi periferiche del 118	ASL n. 4 di L'Aquila	1.500,00
198	AQ	L'Aquila	Nuovo Ospedale San Salvatore - Pronto soccorso e centrale 118	ASL n. 4 di L'Aquila	21.706,10
199	AQ	L'Aquila	delta chirurgia	ASL n. 4 di L'Aquila	17.630,00
251	CH	Chieti	Scuola Materna Statale "via Valera"	Comune di Chieti	16.416,80
				TOTALE	**164.287,05**

ALLEGATO 2 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE
(ORD 3362/2004 – ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	AQ	Ofena	Ponte 200 Km 4+700 S.P. 602	Provincia di L'Aquila	1.800,00
2	AQ	Ofena	Ponte 203 Km 6+900 S.P. 602	Provincia di L'Aquila	2.754,00
3	AQ	Civita d'Antino	Ponte 359 Km 0+450 S.P. 65	Provincia di L'Aquila	2.902,50
4	AQ	Collelongo	Ponte 295 Km 21+700 S.P. 19	Provincia di L'Aquila	3.766,50
5	AQ	Trasacco	Ponte 298 Km 14+800 S.P. 19	Provincia di L'Aquila	1.800,00
6	AQ	Trasacco	Ponte 299 Km 13+800 S.P. 19	Provincia di L'Aquila	1.800,00
7	AQ	Trasacco	Ponte 300 Km 11+300 S.P. 19	Provincia di L'Aquila	2.052,00
41	CH	Miglianico	Viadotto 221 Fiume Foro I S.P. 263	Provincia di Chieti	20.058,75
42	CH	Miglianico	Viadotto 222 Fiume Foro II S.P. 263	Provincia di Chieti	12.825,00
43	CH	Vacri	Viadotto 226 Foro III S.P. 263	Provincia di Chieti	40.135,50
44	CH	Palena	Ponte Cotaio 2° S.P. 84	Provincia di Chieti	1.800,00
45	CH	Palena	Ponte Cotaio 1° S.P. 84	Provincia di Chieti	3.353,40
46	CH	Lanciano	Viadotto 205 Spirito Santo S.P. 524	Provincia di Chieti	17.856,00
47	CH	Lanciano	Viadotto 206 S. Ostario S.P. 524	Provincia di Chieti	29.142,00
48	CH	Fossacesia	Viadotto 207 Ponticelli S.P. 524	Provincia di Chieti	8.505,00
49	CH	Quadri	Ponte 297 Sangritana 2° S.P. 558	Provincia di Chieti	2.307,69
50	CH	Lanciano	Viadotto 259 Feltrino S.P. 84	Provincia di Chieti	18.984,60
51	CH	Casoli	Ponte 248 Fiume Aventino S.P. 84	Provincia di Chieti	10.843,88
52	CH	Lanciano	Viadotto 263 Santa Croce S.P. 84	Provincia di Chieti	15.227,55
53	CH	Casoli	Ponte 249 Torrente Mazzetta S.P. 84	Provincia di Chieti	5.553,90
54	CH	Paglieta	Ponte 71 Fiume Sangro S.P. 97	Provincia di Chieti	9.261,00
55	CH	Gessopalena	Ponte 250 Torrente Cesa S.P. 84	Provincia di Chieti	7.484,40
56	CH	Castiglione Messer Marino	Viadotto 237 Treste S.P. 86 Var	Provincia di Chieti	29.019,24
57	CH	Colledimezzo	Viadotto 220 Cefalone S.P. 364	Provincia di Chieti	21.241,80
58	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 208 Spagone 1 S.P. 364	Provincia di Chieti	17.648,10
59	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 209 Spagone 2 S.P. 364	Provincia di Chieti	7.581,60
60	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 210 Spagone 3 S.P. 364	Provincia di Chieti	11.880,00
61	CH	San Buono	Viadotto 242 Fosso S.P. 86	Provincia di Chieti	8.930,25
62	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 211 Spagone 4 S.P. 364	Provincia di Chieti	7.560,00
63	CH	Casacanditella	Viadotto 214 Molino 4 S.P. 364	Provincia di Chieti	7.128,00
64	CH	Atessa	Ponte 217 Fosso S.P. 364	Provincia di Chieti	6.682,50
65	CH	Atessa	Ponte 216 Osento 1 S.P. 364	Provincia di Chieti	5.062,50
66	CH	Tornareccio	Ponte 218 Osento 2 S.P. 364	Provincia di Chieti	2.897,10
67	CH	Carunchio	Ponte 241 Fiume Treste S.P. 86	Provincia di Chieti	5.764,50
68	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 212 Molino 2 S.P. 364	Provincia di Chieti	8.147,25
69	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 215 Molino 1 S.P. 364	Provincia di Chieti	7.168,50
70	CH	Pietraferrazzana	Viadotto 213 Molino 3 S.P. 364	Provincia di Chieti	3.515,40
71	CH	Castiglione Messer Marino	Ponte 238 Torrente Sente S.P. 86	Provincia di Chieti	6.480,00
72	CH	Torrebruna	Ponte 239 Torrente Persona S.P. 86	Provincia di Chieti	3.496,50
				TOTALE	**380.416,91**

ALLEGATO 3 – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI ANNULLATI
(ORD 3362/2004 – ART 1. COMMA 4. LETTERA C) – ANNUALITA' 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	*CONTRIBUTO*
3	AQ	Fossa	Ponte 166 Km 1+ 400 S.P. 36	Provincia di L'Aquila	56.700,00
5	AQ	L'Aquila	Ponte Fiume Aterno S.R. 615	Provincia di L'Aquila	162.000,00
6	TE	Valle Castellana	Ponte Torrente Castellano S.P. 49	Provincia di Teramo	153.000,00
8	TE	Cortino	Ponte Macchiatornella S.P. 47	Provincia di Teramo	54.675,00
12	TE	Valle Castellana	Ponte San Giovanni S.P. 48	Provincia di Teramo	98.280,00
13	TE	Civitella del Tronto	Ponte Gabbiano 1 S.P. 54	Provincia di Teramo	27.810,00
				TOTALE	**552.465,00**

ALLEGATO 4 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO RIDOTTO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	RIDUZIONE DI CONTRIBUTO
42	AQ	Pratola Peligna	Municipio	Comune di Pratola Peligna	20.077,80
180	TE	Giulianova	Palazzina uffici (c/o complesso ospedaliero)	ASL n. 6 di Teramo	13.249,20
				TOTALE	**33.327,00**

ALLEGATO 4/a – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO FINALE DOPO RIDUZIONE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) – ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
42	AQ	Pratola Peligna	Municipio	Comune di Pratola Peligna	8.750,00
180	TE	Giulianova	Palazzina uffici (c/o complesso ospedaliero)	ASL n. 6 di Teramo	2.475,00

ALLEGATO 5 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) – ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
11	AQ	Montereale	Municipio	Comune di Montereale	2.250,00
43	AQ	Rocca di Mezzo	Municipio	Comune di Rocca di Mezzo	3.612,50
45	CH	Palena	ex Scuola Media "A. De Gasperi"	Comune di Palena	5.062,50
48	AQ	Cerchio	Municipio	Comune di Cerchio	8.575,00
58	CH	Borrello	Municipio	Comune di Borrello	1.262,50
62	PE	Civitaquana	Municipio	Comune di Civitaquana	2.437,50
66	CH	Chieti	Casone di Brecciarola	Comune di Chieti	1.750,00
				TOTALE	**24.950,00**

ALLEGATO 5/a – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO FINALE DOPO INTEGRAZIONE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) – ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
11	AQ	Montereale	Municipio	Comune di Montereale	3.750,00
43	AQ	Rocca di Mezzo	Municipio	Comune di Rocca di Mezzo	6.237,50
45	CH	Palena	ex Scuola Media "A. De Gasperi"	Comune di Palena	8.437,50
48	AQ	Cerchio	Municipio	Comune di Cerchio	12.950,00
58	CH	Borrello	Municipio	Comune di Borrello	3.562,50
62	PE	Civitaquana	Municipio	Comune di Civitaquana	8.312,50
66	CH	Chieti	Casone di Brecciarola	Comune di Chieti	3.250,00

ALLEGATO 6 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO INTEGRATIVO E MODIFICA DEL “SOGGETTO BENEFICIARIO”, “COMUNE”, “PROV”
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA’ 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
200	CH	Ortona	Presidio Ospedaliero «G. Bernabeo» Ortona	ASL 2 - Lanciano, Vasto, Chieti	49.334,00
				TOTALE	**49.334,00**

ALLEGATO 6/a – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO FINALE DOPO INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL “SOGGETTO BENEFICIARIO”, “COMUNE”, “PROV”
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA’ 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
200	CH	Ortona	Presidio Ospedaliero «G. Bernabeo» Ortona	ASL 2 - Lanciano, Vasto, Chieti	52.986,50

ALLEGATO 7 – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATI – CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C) – ANNUALITA’ 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
7	TE	Campli	Ponte Guazzano S.P. 52	Provincia di Teramo	58.500,00
9	TE	Tossicia	Ponte Chiarino 2 S.P. 491	Provincia di Teramo	109.687,50
11	TE	Bisenti	Ponte Fossato S.P. 365	Provincia di Teramo	103.950,00
				TOTALE	**272.137,50**

ALLEGATO 7/a – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATI – CONTRIBUTO FINALE DOPO INTEGRAZIONE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C) – ANNUALITA’ 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
7	TE	Campli	Ponte Guazzano S.P. 52	Provincia di Teramo	117.000,00
9	TE	Tossicia	Ponte Chiarino 2 S.P. 491	Provincia di Teramo	219.375,00
11	TE	Bisenti	Ponte Fossato S.P. 365	Provincia di Teramo	207.900,00

ALLEGATO 8 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE SOSTITUTIVE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	AQ	Avezzano	Palazzo Sede Genio Civile	Regione Abruzzo	10.437,50
2	TE	Teramo	Palazzo Sede Genio Civile	Regione Abruzzo	16.620,00
3	TE	Teramo	ARTA - Palazzo Sanità	Regione Abruzzo	13.027,50
4	PE	Pescara	Palazzo Sede Giunta Regionale, via Raffaello	Regione Abruzzo	19.104,00
5	PE	Pescara	Palazzo Sede Genio Civile	Regione Abruzzo	18.402,00
6	PE	Pescara	ARTA - Presidio multizonale di Igiene e Sanità Pubblica	Regione Abruzzo	20.113,80
7	CH	Guardiagrele	P.O. di Guardiagrele	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti	60.150,00
8	CH	Chieti	Palazzo Sede Genio Civile	Regione Abruzzo	23.532,00
9	CH	Chieti	ex palazzo INPS - sede comunale decentrata	Comune di Chieti	10.000,00
10	CH	Chieti	Scuola Materna "Principessa di Piemonte" e sede comunale	Comune di Chieti	7.500,00
11	CH	Chieti	palazzo De Pasquale - sede comunale decentrata	Comune di Chieti	10.000,00
12	CH	Chieti	Liceo Scientifico "F.Masci"	Provincia di Chieti	24.451,82
13	CH	Chieti	Convitto Nazionale e Liceo Classico "G.B. Vico"	Provincia di Chieti	62.220,00
14	CH	Chieti	Polo Tecnico	Provincia di Chieti	27.796,35
15	CH	Chieti	Provincia 2	Provincia di Chieti	12.562,50
16	CH	Lanciano	Istituto Tecnico Industriale	Provincia di Chieti	54.145,20
17	CH	Lanciano	Liceo classico	Provincia di Chieti	28.985,70
18	CH	Vasto	Ist. Tecnico Industriale "Mattei"	Provincia di Chieti	63.570,00
19	CH	Vasto	Ist. Tecnico Commerciale "Palizzi"	Provincia di Chieti	47.532,00
20	CH	Gissi	Ist.Tecnico Commerciale "Spataro"	Provincia di Chieti	15.930,00
				TOTALE	**546.080,37**

ALLEGATO 9 – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	AQ	Raiano	n.d.	Provincia di L'Aquila	59.737,50
2	AQ	Anversa degli Abruzzi	n.d.	Provincia di L'Aquila	50.287,50
3	AQ	Scanno	n.d.	Provincia di L'Aquila	50.006.59
4	AQ	Pettorano sul Gizio	n.d.	Provincia di L'Aquila	77.962,50
				TOTALE	**237.994,09**

ALLEGATO 10 – Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE - MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO ORIGINARIO	SOGGETTO BENEFICIARIO DEFINITIVO
160	TE	Teramo	ex Ospedale sanatoriale "Alessandrini"	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
163	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo F	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
164	PE	Penne	Ospedale Civile "S. Massimo" - PENNE	ASL n. 5 di Pescara	ASL 3 Pescara
165	TE	Teramo	Ospedale "G. Mazzini" - I lotto	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
166	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo C	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
167	TE	Atri	Ospedale "S. Liberatore" - vecchio edificio	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
168	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo A	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
169	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo B	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
170	CH	Chieti	nuovo po. "SS. Annunziata" sale operatorie corpi A, B, C, D, F	ASL n. 2 di Chieti	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
171	CH	Vasto	Ospedale di Vasto "San Pio da Pietralcina" - CORPO A	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
172	TE	Sant'Omero	Ospedale "Val Vibrata"	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
173	TE	Atri	Ospedale "S. Liberatore" - nuovo edificio	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
174	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - padiglione est - "Maria SS. Splendore"	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
175	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - padiglione ovest - "Maria SS. Splendore"	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
176	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - pad. ovest - IV lotto "Maria SS. Splendore"	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
177	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo E	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
178	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo D	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
179	CH	Atessa	Ospedale Atessa "V. Emanuele II"	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
180	TE	Giulianova	Palazzina uffici (c/o complesso ospedaliero)	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
181	CH	Atessa	Ospedale Atessa "V. Emanuele II"	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
183	CH	Gissi	Ospedale Gissi - CORPO C	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
184	CH	Gissi	Ospedale Gissi - CORPO A	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
185	CH	Gissi	Ospedale Gissi - CORPO B	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
186	CH	Vasto	Ospedale di Vasto "San Pio da Pietralcina" - CORPO B	ASL n. 3 di Lanciano - Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti

187	PE	Pescara	Ospedale civile "Spirito Santo" - Pescara	ASL n. 5 di Pescara	ASL 3 Pescara
188	AQ	Pescina	Presidio ospedaliero di Pescina "S. Rinaldi" - Ala vecchia	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
189	AQ	Sulmona	p.d. Sulmona ala vecchia	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
190	AQ	Castel di Sangro	p.o. Castel di Sangro	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
192	PE	Popoli	Ospedale Civile "S.S. Trinità" - POPOLI	ASL n. 5 di Pescara	ASL 3 Pescara
193	AQ	Tagliacozzo	P.o. di Tagliacozzo "Umberto I"	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
194	AQ	Pescina	P.o. di Pescina "S. Rinaldi" ALA NUOVA	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
196	CH	Casoli	Ospedale Casoli (Consalvi)	ASL n. 3 di Lanciano-Vasto	ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti
197	TE	Teramo	Ospedale "G. Mazzini" - II lotto	ASL n. 6 di Teramo	ASL 4 Teramo
201	AQ	Avezzano	Presidio Ospedaliero Avezzano	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila
202	AQ	Sulmona	p.d. Sulmona ala nuova	ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona	ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila

11A06160

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011.

Proroga dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche «A» e «B» del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano ed estensione del medesimo stato di emergenza alla discarica «C».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano;

Considerato che, a seguito della sentenza del 9 settembre 2004 della Corte di giustizia delle Comunità europee, con ha la quale lo Stato italiano è stato condannato per non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, lo Stato italiano ha preso precisi impegni per la realizzazione degli interventi di bonifica delle citate discariche;

Ravvisata, dunque, l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire l'espletamento ed il completamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione di criticità in atto nelle predette discariche, necessarie ai fini dell'archiviazione della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano;

Considerato, altresì, che occorre intervenire a tutela della falda sottostante le aree delle discariche oggetto della rimozione dei rifiuti e, pertanto, delle discariche «A», «B» e «C» presenti nel sito ed esposte a rischio di contaminazione conseguente alla sua escursione e contatto con l'attuale quota di fondo scavo e con i relativi argini;

Ritenuto, pertanto, necessario, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano e la medesima dichiarazione è estesa alla discarica «C».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A06222

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011.

Revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il contesto operativo in atto nel territorio interessato dagli eventi di cui sopra, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indi-

rizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 febbraio 2011 con cui è stata rappresentata la cessazione delle condizioni per il mantenimento del regime straordinario e derogatorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A06223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007- 2013. (Decreto n. 6/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 435/2007/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2010) 5291 del 27 luglio 2010 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2010 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 20.445.052,53 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 8.945.052,53 euro;

Vista la nota n. 8770 del 22 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege*

n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi è pari a 8.945.052,53 euro.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 435/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 4.472.526,27 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2010, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 128

11A06084

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il programma operativo Enpi Italia-Tunisia, dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2008, 2009 e 2010. (Decreto n. 8/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), nonché il Regolamento (CE) 951/2007 della Commissione che stabilisce le misure di esecuzione del citato Regolamento (CE) n. 1638/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008, con la quale è stato adottato il programma operativo congiunto «Italia-Tunisia 2007-2013» nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ENPI 2007-2013 e dalla quale risulta, altresì, che l'assistenza tecnica è finanziata esclusivamente con risorse comunitarie;

Vista la nota prot. n. 552-U del 19 gennaio 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale si evidenzia che per la parte italiana del suddetto programma la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, relativa ai progetti, per il periodo 2007/2013 è pari, complessivamente, ad euro 1.007.660 e che l'importo relativo alle annualità 2008, 2009 e 2010 è pari, rispettivamente, ad euro 219.670, ad euro 151.451 e ad euro 154.474, per un totale di 525.595 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2008, 2009 e 2010 del programma ENPI Italia-Tunisia, di cui in premessa, è pari, complessivamente, ad euro 525.595 di cui, euro 219.670 per l'annualità 2008, euro 151.451 per l'annualità 2009 ed euro 154.474 per l'annualità 2010.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, in favore della Regione Siciliana, quale Autorità di gestione del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge. 183/1987, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità di gestione.

4. La Regione Siciliana effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento statale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

6. La Regione Siciliana trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 129

11A06085

DECRETO 18 aprile 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni relativi all'emissione del 15 aprile 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 31586 dell'8 aprile 2011, che ha disposto per il 15 aprile 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 31586 dell'8 aprile 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 1,980. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,021.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,733 ed a 2,977.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A06230

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof. ssa Elisabetta Meucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 15 gennaio 2010, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione elvetica dalla Prof.ssa Elisabetta Meucci, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia degli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A, 32/A e 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota prot. n. 5703 del 27 luglio 2010 con la quale è stata notificata all'interessata l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE — Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che indicavano il diploma di "Pedagogia musicale" sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. nn. 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interrompere la procedura per i riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;

Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia — di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'ad. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'ad. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, ad. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di pianoforte» rilasciato dal conservatorio «F. E. Dall'Abaco» di Verona il 29 giugno 1989;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale - strumento pianoforte» rilasciato il 25 febbraio 2008 dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Federica Meucci, nata a Como il 26 dicembre 1967, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.2 06, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A Strumento musicale (Pianoforte).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06008

DECRETO 13 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Barbara Höll, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Barbara Höll;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta ai sensi della legge n.167/2009 ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, di maderelingua tedesca, possiede la competenza linguistica, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti in lingua tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philolosophie, Studienzweig Geschichte und Sozialkunde, Lehramt an höheren Schulen, und der zweiten Studienrichtung Anglistik und Amerikanistik (Lehramt an höheren Schulen)» rilasciato dall'«Universitàt Wien» (Austria) il 27 settembre 2002, comprensivo della formazione didattico pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (tirocinio come insegnante praticante) sostenuto nell'a.s. 2004/2005 presso il liceo scientifico «Vienna 7» di Vienna e rilasciato il 29 agosto 2005,

posseduto dalla cittadina austriaca Barbara Höll nata a Schärding (Austria) il 23 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese - lingua straniera limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

46/A - Lingua e civiltà straniere - inglese limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06007

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al prof. Alexander Pamer, della qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Alexander Pamer;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista il decreto di riconoscimento n. 402/2008 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Matematica» dalla Libera Università di Bolzano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario «Magister der Naturwissenschaften -erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichsfach Psychologie und Philosophie» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, conseguito in data 7 luglio 2008 presso la Universität «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato il 30 agosto 2010 dalla «Landes Schul Rat für Tirol» di Innsbruck (Austria);

posseduto dal cittadino italiano Alexander Pamer nato a Merano (Bolzano) in data 11 aprile 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A - Matematica

48/A - Matematica applicata

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A05976

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, al Sig. Stoleru Tiberiu Octavian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Stoleru Tiberiu Octavian, nato il 21 novembre 1972 a Braila (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer – profilul Electric, specializarea Electronica aplicata» conseguito presso la «Universitatea Dunarea de Jos din Galati » nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settori dell'informazione e industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale, maturata in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che non sono state riscontrate differenze accademiche e professionali per quanto concerne la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Rilevato altresì che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Stoleru Tiberiu Octavian, nato il 21 novembre 1972 a Braila (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Electric, specializarea Electronica aplicata» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settori dell'informazione e industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A settore industriale è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi 24.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Costruzioni di macchine e 2) Tecnologia meccanica, scritte e orali; 3) Impianti industriali, 4) Impianti chimici, 5) Impianti termoidraulici orali.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di

esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05972

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Andriulo Leonardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Andriulo Leonardo, nato il 18 marzo 1976 a Grottaglie (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Andriulo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 febbraio 2003 in Italia presso la Università di Lecce;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Brindisi;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de abogados de Jaen» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza alla esperienza professionale in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Ritenuto pertanto che tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai tini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Andriulo Leonardo, nato il 18 marzo 1976 a Grottaglie (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05986

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Infante Ilaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Infante Ilaria, nata il 3 dicembre 1982 a Portoferraio, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Infante è in possesso del titolo accademico ottenuto il 22 luglio 2008 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 15 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de abogados» di Madrid (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanzaalla esperienza professionale in Spagna, in quantoverte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Infante Ilaria, nata il 3 dicembre 1982 a Portoferraio, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06027

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2011.

Inclusione della sostanza attiva buprofezin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/6/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva buprofezin;

Vista la decisione 2008/771/CE della Commissione con la quale la sostanza attiva buprofezin non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva buprofezin, nei i termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza attiva, sono state esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/6/UE della Commissione del 20 gennaio 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/6/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva buprofezin, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin revocati in attuazione della decisione 2008/771/CE della Commissione, che non ha iscritto la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva buprofezin, è iscritta, fino al 31 gennaio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«325	Buprofezin Numero CAS: *953030-84-7* Numero CIPAC: 681	*(Z)*-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one	≥ 985 g/kg	1° febbraio 2011	31 gennaio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; b) all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezion (anilina) nei prodotti alimentari trasformati; c) all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra; d) al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, idonee misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di informazioni di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori. Essi provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 gennaio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A05974

DECRETO 18 marzo 2011.

Rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/57/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 6 e l'art. 13;

Visto, inoltre, l'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, che riporta la lista delle sostanze approvate per l' impiego nei prodotti fitosanitari e le condizioni di approvazione, dove è compresa anche la sostanza attiva imazalil, iscritta in detto allegato fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il Regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CE e che fissa l'elenco di tali sostanze attive, che comprende anche l'imazalil;

Considerato che il Notificante ha fornito, allo Stato membro relatore, entro il periodo specificato nell'art. 6 del suddetto Regolamento (CE) n. 737/2007, i dati richiesti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni nuovo studio presentato;

Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione, che comprende anche l'elenco degli studi su cui ha basato la sua valutazione, e l'ha trasmessa all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e alla Commissione europea;

Considerato che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione europea le sue conclusioni sull'esame della valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo della sostanza attiva imazalil;

Considerato che la relazione di valutazione e la conclusione dell' l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali;

Considerato che dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, continuano presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2010/57/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l' iscrizione della sostanza attiva imazalil;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/57/UE della Commissione, con il rinnovo della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che la valutazione e la conferma delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Rinnovo iscrizione della sostanza attiva

1. È rinnovata l'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2021, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari continuano a rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, integrato dalle nuove informazioni richieste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 737/2007.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 integrato dei dati richiesti dal suddetto Regolamento (CE) n.737/2007;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui al punto *a)*;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, per le quali le Imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 luglio 2011, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2011; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva imazalil come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma nuovamente oggetto di valutazione, per tener conto delle conoscenze più recenti acquisite in campo scientifico e tecnologico e in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto legislativo e delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 2013. Tali autorizzazioni saranno confermate o revocate entro il 31 luglio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, in associazione con altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le modalità ed i termini indicati nelle rispettive direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 luglio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° agosto 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° agosto 2015, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 settembre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2013.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2014.

4. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2016.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 120

ALLEGATO I

Nell’allegato I del decreto legislativo 194/95 la riga 5 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«1	Imazalil Numero CAS: 35554-44-0 73790-28-0 (sostituito) Numero CIPAC: 335	(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	≥ 950 g/kg	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come fungicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell’imazalil, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 luglio 2010. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, — la situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — la sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione; — — l’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi; — i rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori. Le condizioni di autorizzazione comprendono eventuali misure di riduzione del rischio. —

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di conferma relativi a quanto segue: — le vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie; — i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l'esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile; — uno studio d'idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2012.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A05975

DECRETO 13 aprile 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fosfuro di magnesio a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato l'11 dicembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva fosfuro di magnesio;

Visto altresì il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato il 2 ottobre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 di recepimento della direttiva 2009/146/CE della Commissione, che ha rettificato la precedente direttiva 2008/125/CE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 18 giugno 2010 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fosfuro di magnesio può essere autorizzata solo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso;

Considerato in particolare che i prodotti fitosanitari pronti all'uso contenenti la suddetta sostanza attiva, possono essere utilizzati come rodenticida, talpicida e leporicida solo per ambienti esterni;

Considerato altresì che l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio è limitato ai soli utilizzatori professionali;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/125/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva fosfuro di magnesio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, de decreto ministeriale del 31 agosto 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2008/125/CE;

Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio conformi alle condizioni previste dalla direttiva 2008/125/CE successivamente rettificata dalla direttiva 2009/146/CE;

Tenuto conto che le disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva 2008/125/CE sono state successivamente modificate dalla direttiva 2009/146/CE della Commissione recepita con decreto ministeriale 18 giugno 2010;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di magnesio, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fosfuro di magnesio ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di magnesio nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
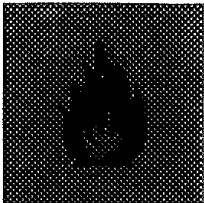
ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOSFURO DI MAGNESIO RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 AGOSTO 2019

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	6968	Degesch Plate	Colkim SRL
2	7549	Degesch Magtoxin	Colkim SRL
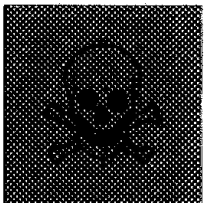
DEGESCH PLATE

PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE CONSERVATE COME INSETTICIDA
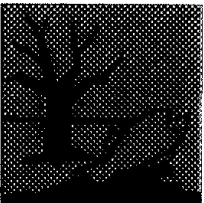
GAS TOSSICO

FACILMENTE INFIAMMABILE

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L' AMBIENTE

DEGESCH PLATE - Composizione

	% in peso	per ogni PLATE
Fosfuro di Magnesio puro	56,4	gr. 66,0
Coformulanti q.b. a	**100**	gr. 117

Ogni «DEGESCH PLATE» sviluppa gr. 33 di igrogeno fosforato (PH_3)

OZZANO EMILIA (BO) - Via Piemonte n. 50 tel. 051/799445
OFFICINA DI PRODUZIONE: DETIA FREYBERG GMBH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 • D-69514 LAUDENBACH
Registrazione N. 6968 del 04/03/1987 del Ministero della Sanità.
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto: - Partita n.

FRASI DI RISCHIO
A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA GAS TOSSICI ED ESTREMAMENTE INFIAMMABILI. MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE E PER INGESTIONE. A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS MOLTO TOSSICO. ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dell'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non versare acqua sul prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AVVERTENZA: il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della «patente di abilitazione all'impiego di gas tossici», come da D.L. 9.1.1927, n. 147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. DEGESCH PLATE sviluppa per effetto dell'umidità il gas tossico idrogeno fosforato o fosfina, tossico per i parassiti animali che infestano le derrate e le merci conservate. **I DEGESCH PLATE non devono essere posti a diretto contatto delle derrate.** Quanto rimane del DEGESCH PLATE al termine del trattamento deve essere asportato dal locale e distrutto secondo le modalità previste dai regolamenti. Dopo il trattamento i prodotti fumigati devono essere esposti all'aria per i tempi indicati in tabella e possono essere immessi al consumo solo dopo 6 giorni dal trattamento stesso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. *Odore:* simile all'acetilene o al pesce marcio.
Sintomi: gas altamente irritante per i polmoni. E tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.
Sintomi acuti: *sintomi lievi* - Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; *media gravità* - Interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale; *avvelenamento grave* ■ Forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato soporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico. **Sintomi cronici:** Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I danni maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia. **Terapia:** il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso di ingestione, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasma-feresi se c'è l'emolisi.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Puo' essere autorizzato soltanto l' utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all' uso contenenti fosfuro di magnesio.L' utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida puo' essere autorizzato solo all' esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua. – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di incendio usare sabbia secca, polvere ABC o CO_2. Non usare acqua

MODALITÀ D'IMPIEGO
DEGESCH PLATE è tossico per i parassiti animali in ogni fase di sviluppo: Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Sitophilus zeamays, Trogoderma granarium, Tribolium spp., Tenebrioides mauritanicus, Tenebrio molitor, Oryzaephilus surinamensis, Rhizopertha dominica, Dermestes spp., Tinea granella, Plodia interpunctella, Ephestia kueniella, Ephestia cautella, Sitotroga cerealella, Acarus siro, Lasioderma serricorne, Corcyra cephalonica. L'utilizzo del prodotto per un'azione rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno. DEGESCH PLATE sono confezionati in buste di plastica accoppiate a laminati metallici a tenuta ermetica. Aperta la busta contenitrice ed esposto all'aria DEGESCH PLATE inizia a sviluppare, per effetto dell'umidità, l'idrogeno fosforato dopo circa un'ora. I DEGESCH PLATE vengono disposti preferibilmente sul pavimento ed appoggiati alle pareti del locale da fumigare, avendo cura che la maggior parte della superficie di ogni singolo PLATE sia esposta all'aria, comunque non a diretto contatto con le derrate.

DOSI D'IMPIEGO: Oltre che dalla dose di impiego, il risultato della fumigazione dipende da numerosi fattori quali: il tipo di parassita da combattere, la «tenuta» dell'ambiente da sottoporre a fumigazione, l'umidità, la temperatura, il tipo di imballaggio delle merci, il tempo d'esposizione. Chi impiega il prodotto deve valutare attentamente tutti gli elementi suddetti tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima; è sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C

	Numero di DEGESCH PLATE	Tempo di esposizione	Tempo di areazione
Tabacco (essicato)	1 per 33 mc.	2-5 giorni	48 ore (72 se compresso)
Cereali in granella e leguminose in granella	1 per 6-12 mc.	3-5 giorni	48 ore
Arachidi, soia, frutta a guscio (secca), cacao in grani, caffè, semi oleaginosi e panelli di semi oleosi, legumi secchi, castagne	1 per 20-33 mc.	2-4 giorni	48-72 ore
Sementi di leguminose e cereali	1 per 10-23 mc.	2-4 giorni	48 ore
Thè, camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio)	1 per 33 mc.	4 giorni	144 ore
Funghi secchi	1 per 18-33 mc.	4 giorni	48 ore
Farina di frumento tenero e semola di frumento duro	1-2 per 33 mc.	3 giorni	96 ore
Crusca di frumento tenero e crusca di frumento duro	1-2 per 33 mc.	3 giorni	96 ore
Patata dolce	1 per 33 mc.	3 giorni	96 ore

DEGESCH PLATE NON È COMPATIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI DEGESCH PLATE È TOSSICO PER GLI ANIMALI, PESCI, BESTIAME ED INSETTI UTILI

AVVERTENZE: I locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben areati. Non fare mai fumigazioni in locali abitati. Aprire le confezioni soltanto in piena aria. Proteggere DEGESCH PLATE dall'acqua e dall'umidità eccessiva. I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal trattamento e previa adeguata ventilazione. Dopo l'applicazione e prima dell'immissione dei cereali trattati al consumo, è necessario praticare le usuali norme di bonifica (ventilazione, spazzolatura, ecc.).

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003)- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA -DA NON VENDERSI SFUSO**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.. 218101 rev. 03/2011

DEGESCH MAGTOXIN

(bustine)

PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE CONSERVATE COME INSETTICIDA

GAS TOSSICO

FACILMENTE INFIAMMABILE MOLTO TOSSICO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DEGESCH MAGTOXIN - Composizione

Magnesio fosfuro puro gr. 66
Coformulanti q.b. a gr. 100
Ogni bustina contiene gr. 9 di formulato e sviluppa gr. 3 di idrogeno fosforato (PH_3)

Colkim s.r.l.

OZZANO EMILIA (BO) - Via Piemonte n. 50 tel. 051/799445

OFFICINA DI PRODUZIONE: DETIA FREYBERG GMBH • Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 ▪ D-69514 LAUDENBACH

Registrazione N. 7549 del 25/10/1988 del Ministero della Sanità.

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Contenuto: n.20 bustine - Partita n.

FRASI DI RISCHIO
A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA GAS TOSSICI ED ESTREMAMENTE INFIAMMABILI. MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE E PER INGESTIONE. A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS MOLTO TOSSICO. ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dell'umidita'. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non versare acqua sul prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AVVERTENZA: il prodotto dovra' essere impiegato solo da personale in possesso della "patente di abilitazione all'impiego di gas tossici", come da D.L.9.1.1927, n.147, il quale sara' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
DEGESCH MAGTOXIN e' composto di fosfuro di magnesio da cui si sviluppa idrogeno fosforato per effetto dell'umidita' dell'atmosfera o dei cereali. A seconda del grado di umidita' e della temperatura il processo di decomposizione del formulato dura da 2 a 5 giorni.

Contenuto: 20 bustine da gr.9 (tot. gr. 180 di formulato) 218010 rev. 03/2011

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. **Odore**: simile all'acetilene o al pesce marcio. **Sintomi**: gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore,fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.
Sintomi acuti: sintomi lievi - Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; **media gravità** - Interessamento del SNC, affaticabilita', apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale; **avvelenamento grave** - Forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato soporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico. **Sintomi cronici**: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabiliota', cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I danni maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.
Terapia: il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso di ingestione, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'e' l'emolisi. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Può essere autorizzato soltanto l' utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all' uso contenenti fosfuro di magnesio.L' utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida puo' essere autorizzato solo all' esterno.Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua. – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di incendio usare sabbia secca, polvere ABC o CO_2. Non usare acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO.
DEGESCH MAGTOXIN distrugge i parassiti animali in ogni loro stadio di sviluppo: Calandra granaria, Calandra oryzae, Trogoderma granarium, Tribolium spp., Tenebrioides mauritanicus, Rhizopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Acanthoscelides obsoletus,Tinea granella, Plodia interpunctella, Ephestia kueniella, Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne, Acarus siro. L'utilizzo del prodotto per un'azione rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno.

DOSI D'IMPIEGO:
Oltre che dalla dose di impiego, il risultato della fumigazione dipende da numerosi fattori quali: il tipo di parassita da combattere, la «tenuta» dell'ambiente da sottoporre a fumigazione, l'umidità, la temperatura, il tipo di imballaggio delle merci, il tempo d'esposizione. Chi impiega il prodotto deve valutare attentamente tutti gli elementi suddetti tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima; è sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C.

	N. BUSTINE	Tempo di esposizione	Tempo di areazione
Tabacco (essicato)..........	1 per 3 mc.	2-5 giorni	48 ore (72 ore se compresso)
Cereali in granella..........	1 per 0,6-1 tonn.	3-5 giorni	48 ore
Leguminose in granella..	1 per 0,5-1mc.	3-5 giorni	48 ore
Cacao in grani, caffè, semi oleaginosi e panelli di semi oleosi, arachidi, soia, frutta a guscio (secca)	1 per 1,5-3 mc.	2-4 giorni	48-72 ore
Sementi di leguminose e cereali............................	1 per 1-3 mc.	2-4 giorni	48 ore
Thè, camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio).........................	1 per 3 mc.	4 giorni	144 ore
Funghi secchi	1 per 1,5-3 mc	4 giorni	48 ore

DEGESCH MAGTOXIN NON E' COMPATIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI DEGESCH MAGTOXIN E' TOSSICO PER GLI ANIMALI, PESCI, BESTIAME ED INSETTI UTILI

AVVERTENZE: i locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben areati. Non fare mai fumigazioni in locali abitati. All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto, devono essere posti dei cartelli con la dicitura: "Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte" (circolare ACIS n.52 del 9.6.1954). Aprire le confezioni soltanto in piena aria. Proteggere le compresse dall'acqua e dall'umidità eccessiva. A contatto con l'acqua liberano gas tossici facilmente infiammabili: in caso di incendio impiegare estintori a polvere secca. Non usare acqua. **BONIFICA:** Immediatamente dopo la riapertura del deposito - a trattamento effettuato - le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire una aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo di aerazione dovrà essere di 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rivelatrici. I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal trattamento e previa adeguata ventilazione. Dopo l'applicazione e prima dell'immissione dei cereali trattati al consumo, è necessario praticare le usuali norme di bonifica (ventilazione, spazzolatura, ecc). **ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003)- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A06161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2011.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli";

Visto in particolare l'art. 14 della predetta legge che prevede l'istituzione presso ogni Sede dell'INPS della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 41/Dir del 22 maggio 2003 con il quale è stata ricostituita la Commissione in parola presso la Sede dell'INPS di Forlì-Cesena;

Vista la necessità di sostituire il componente effettivo e il componente supplente in rappresentanza dell' I.N.P.S. in quanto non più in servizio presso la Sede di Forlì-Cesena;

Considerato che sopra citata legge n.457/72 prevede che la Commissione in questione sia composta, tra gli altri, dal Direttore della Sede Provinciale I.N.P.S. e che per ogni componente effettivo possa essere nominato un supplente;

Decreta:

Il Direttore pro-tempore della Sede Provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito da un Funzionario della Sede I.N.P.S. di Forlì-Cesena all'uopo designato.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 8 marzo 2011

Il direttore provinciale: D'ATRI

11A06020

DECRETO 6 aprile 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori della società « Kata'ne Handling Srl», in Catania. (Decreto n. 58608)

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI
INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 23 febbraio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Kata'ne Handling srl, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2013;

Vista l'istanza con la quale la società Kata'ne Handling srl, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 agosto 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, della società Kata'ne Handling srl, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 agosto 2011,

Unità: Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa.

Matricola INPS: 2109669874.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A05973

DECRETO 19 aprile 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale C.I.S.O.A. di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992, che ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, anche alla Commissione CISOA, per ciò che concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Dato atto, pertanto, dell'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica della commissione provinciale CISOA di Mantova, costituita con decreto n. 166 dell'11 dicembre 1972 dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Mantova, insediatasi in data 6 marzo 1973, e della conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Considerato, che ai sensi del richiamato art. 14, la commissione deve essere composta dal Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, e che per ciascuno dei membri, può essere nominato un supplente;

Rilevato che il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Ufficio Legislativo - con nota del 21 ottobre 2009, prot. 26836, rilasciava parere in merito alla possibilità che il «funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» fosse sostituito da un funzionario della Regione interessata, stante il mutato assetto delle competenze istituzionali introdotto dalla legge n. 3/2001;

Richiamati, ad ogni buon fine, anche motivazionale, i criteri di valutazione per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali adottati con propri decreti n. 6 e 7 del 26 ottobre 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di Mantova;

Riscontrato che, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Mantova, dalle risultanze istruttorie interne, delle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri enunciati, del necessario contemperamento del pluralismo partecipativo con la consistenza della rappresentatività, nella categoria, desunta dai dati forniti dalle organizzazioni sindacali sono risultate, quali maggiormente rappresentative nella provincia di Mantova:

per i lavoratori dipendenti: le OO.SS. CGIL, CISL, UIL;

per i datori di lavoro: Federazione provinciali coltivatori diretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Confagricoltura;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle designazioni effettuate dall'INPS di Mantova e dalla Regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione provinciale C.I.S.O.A. operante presso la sede provinciale dell'INPS di Mantova, che ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, è composta come segue:

Presidente: direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Mantova;

(supplente) Adamo Carlo;

a) membri di diritto:

in rappresentanza della Regione Lombardia:

(effettivo): Pietro Lenna

(supplente): Anna Berettini

in rappresentanza della sede provinciale INPS:

(effettivo): direttore *pro-tempore*;

(supplente): Riccardo Vernizzi;

b) in rappresentanza dei lavoratori:

(effettivo): Marco Volta rappresentante O.S. CGIL;

(supplente) Lorella Madaschi rappresentante O.S. CGIL;

(effettivo): Sergio Raimondi rappresentante O.S. CISL;

(supplente): Marco Pirovani rappresentante O.S. CISL;

(effettivo): Carrus Salvatore rappresentante O.S. UIL;

c) in rappresentanza dei datori di lavoro:

(effettivo): Luca Beccari in rappresentanza della Federazione Provinciale coltivatori diretti;

(supplente): Elena Caldana in rappresentanza della Federazione Provinciale coltivatori diretti;

(effettivo): Elisabetta Poloni in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

(supplente): Fabrizia Cavicchioni in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

(effettivo) p.a. Alberto Mainoldi in rappresentanza della Confagricoltura;

(supplente) Rag. Massimiliano Turci in rappresentanza della Confagricoltura.

Art. 2.

L'organo collegiale, composto come sopra, avrà durata di anni quattro, a decorrere dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo.

Art. 3.

Il Dirigente della sede provinciale dell'INPS di Mantova è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Mantova, 19 aprile 2011

Il direttore provinciale ad interim: CIGALA

11A06006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda dalla Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Colli Cimini»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - supplemento ordinario n. 52;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Indicazione geografica tipica «Colli Cimini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1.Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI CIMINI".

ART. 1

(Denominazione e vini)

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

ART. 2

(Base Ampelografica)

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:
«Colli Cimini» bianco; «Colli Cimini» bianco frizzante; «Colli Cimini» bianco novello; «Colli Cimini» bianco passito; «Colli Cimini» bianco vendemmia tardiva; «Colli Cimini» rosso; «Colli Cimini» rosso frizzante; «Colli Cimini» rosso novello; «Colli Cimini» rosato; «Colli Cimini» rosato frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Comini» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre-vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno, due e tre vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante per i bianchi, rossi e rosati, passito e vendemmia tardiva limitatamente ai bianchi, novello limitatamente ai rossi e ai bianchi.

ART. 3

(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche con la specificazione del o dei vitigni, per i vini ad indicazione geografica tipica:

- «Colli Cimini» bianco, a tonnellate 21;
- «Colli Cimini» rosso e rosato a tonnellate 20;
- «Colli Cimini» passito e vendemmia tardiva a tonnellate 8.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9% per i bianchi;
-9% per i rossi;
- 9% per i rosati;
-16% per i passiti;
-15% per vendemmia tardiva.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione come definita dall' art. 3.

E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito e vendemmia tardiva che non deve essere superiore al 65%.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Cimini» bianco 10% vol;
«Colli Cimini» bianco frizzante 10% vol;
«Colli Cimini» bianco novello 11% vol;
«Colli Cimini» bianco passito 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 9%;
«Colli Cimini» bianco vendemmia tardiva 15% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 12%;
«Colli Cimini» rosso 10% vol;
«Colli Cimini» rosso frizzante 10% vol;

«Colli Cimini» rosso novello 11% vol;
«Colli Cimini» rosato 10% vol;
«Colli Cimini» rosato frizzante 10% vol;

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è consentito l'uso del termine amabile, abboccato e dolce (solo per la tipologia «Colli Cimini» bianco passito) nel rispetto della normativa vigente.
È vietata, tuttavia, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli elenchi dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
COLLI CIMINI BIANCO	C096	X	888	1	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI BIANCO FRIZZANTE	C096	X	888	1	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI BIANCO NOVELLO	C096	X	888	1	C	X	E	0	X	
COLLI CIMINI BIANCO PASSITO	C096	X	888	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCO PASSITO ABBOCCATO	C096	X	888	1	D	X	E	0	B	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCO PASSITO AMABILE	C096	X	888	1	D	X	E	0	C	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCO PASSITO DOLCE	C096	X	888	1	D	X	E	0	D	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	888	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSSO	C096	X	999	2	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI ROSSO FRIZZANTE	C096	X	999	2	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI ROSSO NOVELLO	C096	X	999	2	C	X	E	0	X	
COLLI CIMINI ROSATO	C096	X	999	3	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI ROSATO FRIZZANTE	C096	X	999	3	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI ABBUOTO	C096	X	001	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ABBUOTO FRIZZANTE	C096	X	001	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ABBUOTO NOVELLO	C096	X	001	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI AGLIANICO	C096	X	002	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI AGLIANICO FRIZZANTE	C096	X	002	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI AGLIANICO NOVELLO	C096	X	002	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALEATICO	C096	X	009	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALEATICO FRIZZANTE	C096	X	009	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALEATICO NOVELLO	C096	X	009	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALICANTE	C096	X	010	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALICANTE FRIZZANTE	C096	X	010	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ALICANTE NOVELLO	C096	X	010	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ANCELLOTTA	C096	X	012	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ANCELLOTTA FRIZZANTE	C096	X	012	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ANCELLOTTA NOVELLO	C096	X	012	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BARBERA	C096	X	019	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BARBERA FRIZZANTE	C096	X	019	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BARBERA NOVELLO	C096	X	019	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BELLONE	C096	X	023	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BELLONE FRIZZANTE	C096	X	023	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BELLONE NOVELLO	C096	X	023	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BELLONE PASSITO	C096	X	023	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BELLONE VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	023	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCOLELLA	C096	X	029	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCOLELLA FRIZZANTE	C096	X	029	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCOLELLA NOVELLO	C096	X	029	1	C	X	E	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI BIANCOLELLA PASSITO	C096	X	029	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BIANCOLELLA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	029	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO BIANCO	C096	X	032	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	032	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO BIANCO NOVELLO	C096	X	032	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO BIANCO PASSITO	C096	X	032	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	032	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO NERO	C096	X	033	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO NERO FRIZZANTE	C096	X	033	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI BOMBINO NERO NOVELLO	C096	X	033	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET FRANC	C096	X	042	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET FRANC FRIZZANTE	C096	X	042	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET FRANC NOVELLO	C096	X	042	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET SAUVIGNON	C096	X	043	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C096	X	043	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C096	X	043	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CALABRESE	C096	X	046	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CALABRESE FRIZZANTE	C096	X	046	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CALABRESE NOVELLO	C096	X	046	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO BIANCO	C096	X	048	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	048	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO BIANCO NOVELLO	C096	X	048	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO BIANCO PASSITO	C096	X	048	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	048	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO NERO	C096	X	049	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO NERO FRIZZANTE	C096	X	049	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CANAIOLO NERO NOVELLO	C096	X	049	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CAPOLONGO	C096	X	417	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CAPOLONGO FRIZZANTE	C096	X	417	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CAPOLONGO NOVELLO	C096	X	417	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CAPOLONGO PASSITO	C096	X	417	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CAPOLONGO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	417	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CARIGNANO	C096	X	054	2	X	X	E	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI CARIGNANO FRIZZANTE	C096	X	054	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CARIGNANO NOVELLO	C096	X	054	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CESANESE	C096	X	CES	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CESANESE FRIZZANTE	C096	X	CES	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CESANESE NOVELLO	C096	X	CES	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CHARDONNAY	C096	X	298	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CHARDONNAY FRIZZANTE	C096	X	298	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CHARDONNAY NOVELLO	C096	X	298	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CHARDONNAY PASSITO	C096	X	298	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	298	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CILIEGIOLO	C096	X	062	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CILIEGIOLO FRIZZANTE	C096	X	062	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI CILIEGIOLO NOVELLO	C096	X	062	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FALANGHINA	C096	X	079	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FALANGHINA FRIZZANTE	C096	X	079	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FALANGHINA NOVELLO	C096	X	079	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FALANGHINA PASSITO	C096	X	079	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FALANGHINA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	079	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FIANO	C096	X	081	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FIANO FRIZZANTE	C096	X	081	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FIANO NOVELLO	C096	X	081	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FIANO PASSITO	C096	X	081	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FIANO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	081	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FORASTERA	C096	X	083	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FORASTERA FRIZZANTE	C096	X	083	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FORASTERA NOVELLO	C096	X	083	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FORASTERA PASSITO	C096	X	083	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI FORASTERA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	083	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO B.	C096	X	095	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO B. FRIZZANTE	C096	X	095	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO B. NOVELLO	C096	X	095	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO B. PASSITO	C096	X	095	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO B. VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	095	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO ROSSO	C096	X	096	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO ROSSO FRIZZANTE	C096	X	096	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECHETTO ROSSO NOVELLO	C096	X	096	2	C	X	E	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI GRECO	C096	X	097	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO BIANCO	C096	X	098	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	098	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO BIANCO NOVELLO	C096	X	098	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO BIANCO PASSITO	C096	X	098	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	098	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO FRIZZANTE	C096	X	097	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO NERO	C096	X	099	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO NERO FRIZZANTE	C096	X	099	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO NERO NOVELLO	C096	X	099	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO NOVELLO	C096	X	097	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO PASSITO	C096	X	097	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GRECO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	097	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GUARNACCIA	C096	X	106	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GUARNACCIA FRIZZANTE	C096	X	106	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GUARNACCIA NOVELLO	C096	X	106	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GUARNACCIA PASSITO	C096	X	106	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI GUARNACCIA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	106	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI LECINARO	C096	X	421	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI LECINARO FRIZZANTE	C096	X	421	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI LECINARO NOVELLO	C096	X	421	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MALVASIA	C096	X	MAB	1	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI MALVASIA FRIZZANTE	C096	X	MAB	1	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI MALVASIA NOVELLO	C096	X	MAB	1	C	X	E	0	X	
COLLI CIMINI MALVASIA PASSITO	C096	X	MAB	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MALVASIA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	MAB	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MANZONI BIANCO	C096	X	299	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C096	X	299	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MANZONI BIANCO NOVELLO	C096	X	299	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MANZONI BIANCO PASSITO	C096	X	299	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MANZONI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	299	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MATURANO	C096	X	424	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MATURANO FRIZZANTE	C096	X	424	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MATURANO NOVELLO	C096	X	424	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MATURANO PASSITO	C096	X	424	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MATURANO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	424	1	F	X	L	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI MERLOT	C096	X	146	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MERLOT FRIZZANTE	C096	X	146	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MERLOT NOVELLO	C096	X	146	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MONTONICO BIANCO	C096	X	151	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	151	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MONTONICO BIANCO NOVELLO	C096	X	151	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MONTONICO BIANCO PASSITO	C096	X	151	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MONTONICO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	151	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO BIANCO	C096	X	153	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	153	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO BIANCO NOVELLO	C096	X	153	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO BIANCO PASSITO	C096	X	153	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	153	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO DI TERRACINA	C096	X	281	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO DI TERRACINA FRIZZANTE	C096	X	281	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO DI TERRACINA NOVELLO	C096	X	281	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO DI TERRACINA PASSITO	C096	X	281	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO DI TERRACINA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	281	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO GIALLO	C096	X	154	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	C096	X	154	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO GIALLO NOVELLO	C096	X	154	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO GIALLO PASSITO	C096	X	154	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO GIALLO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	154	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO ROSA	C096	X	156	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO ROSA FRIZZANTE	C096	X	156	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO ROSA NOVELLO	C096	X	156	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO ROSA PASSITO	C096	X	156	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSCATO ROSA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	156	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSTOSA	C096	X	157	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSTOSA FRIZZANTE	C096	X	157	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSTOSA NOVELLO	C096	X	157	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSTOSA PASSITO	C096	X	157	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI MOSTOSA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	157	1	F	X	L	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI NERO BUONO	C096	X	168	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI NERO BUONO FRIZZANTE	C096	X	168	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI NERO BUONO NOVELLO	C096	X	168	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI OLIVELLA NERA	C096	X	176	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI OLIVELLA NERA FRIZZANTE	C096	X	176	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI OLIVELLA NERA NOVELLO	C096	X	176	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PAMPANARO	C096	X	426	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PAMPANARO FRIZZANTE	C096	X	426	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PAMPANARO NOVELLO	C096	X	426	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PAMPANARO PASSITO	C096	X	426	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PAMPANARO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	426	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PASSERINA	C096	X	181	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PASSERINA FRIZZANTE	C096	X	181	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PASSERINA NOVELLO	C096	X	181	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PASSERINA PASSITO	C096	X	181	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PASSERINA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	181	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PECORINO	C096	X	184	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PECORINO FRIZZANTE	C096	X	184	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PECORINO NOVELLO	C096	X	184	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PECORINO PASSITO	C096	X	184	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PECORINO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	184	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT MANSENG	C096	X	402	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT MANSENG FRIZZANTE	C096	X	402	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT MANSENG NOVELLO	C096	X	402	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT MANSENG PASSITO	C096	X	402	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT MANSENG VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	402	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT VERDOT	C096	X	335	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT VERDOT FRIZZANTE	C096	X	335	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PETIT VERDOT NOVELLO	C096	X	335	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PIEDIROSSO	C096	X	189	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PIEDIROSSO FRIZZANTE	C096	X	189	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PIEDIROSSO NOVELLO	C096	X	189	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT BIANCO	C096	X	193	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT BIANCO FRIZZANTE	C096	X	193	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT BIANCO NOVELLO	C096	X	193	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT BIANCO	C096	X	193	1	D	X	E	0	X	Nuovo

PASSITO										
COLLI CIMINI PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	193	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT GRIGIO	C096	X	194	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C096	X	194	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT GRIGIO NOVELLO	C096	X	194	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT GRIGIO PASSITO	C096	X	194	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	194	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT NERO	C096	X	195	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT NERO FRIZZANTE	C096	X	195	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PINOT NERO NOVELLO	C096	X	195	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PRIMITIVO	C096	X	199	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PRIMITIVO FRIZZANTE	C096	X	199	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI PRIMITIVO NOVELLO	C096	X	199	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING ITALICO	C096	X	209	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C096	X	209	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING ITALICO NOVELLO	C096	X	209	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING ITALICO PASSITO	C096	X	209	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	209	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING RENANO	C096	X	210	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING RENANO FRIZZANTE	C096	X	210	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING RENANO NOVELLO	C096	X	210	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING RENANO PASSITO	C096	X	210	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIESLING RENANO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	210	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSCIOLA	C096	X	429	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSCIOLA FRIZZANTE	C096	X	429	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSCIOLA NOVELLO	C096	X	429	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSCIOLA PASSITO	C096	X	429	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI ROSCIOLA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	429	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SANGIOVESE	C096	X	218	2	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI SANGIOVESE FRIZZANTE	C096	X	218	2	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI SANGIOVESE NOVELLO	C096	X	218	2	C	X	E	0	X	
COLLI CIMINI SAUVIGNON	C096	X	221	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SAUVIGNON FRIZZANTE	C096	X	221	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SAUVIGNON NOVELLO	C096	X	221	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SAUVIGNON PASSITO	C096	X	221	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	221	1	F	X	L	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI SCIASCINOSO	C096	X	225	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SCIASCINOSO FRIZZANTE	C096	X	225	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SCIASCINOSO NOVELLO	C096	X	225	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SEMILLON	C096	X	227	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SEMILLON FRIZZANTE	C096	X	227	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SEMILLON NOVELLO	C096	X	227	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SEMILLON PASSITO	C096	X	227	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SEMILLON VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	227	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SYRAH	C096	X	231	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SYRAH FRIZZANTE	C096	X	231	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI SYRAH NOVELLO	C096	X	231	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TANNAT	C096	X	344	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TANNAT FRIZZANTE	C096	X	344	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TANNAT NOVELLO	C096	X	344	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TEMPRANILLO	C096	X	345	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TEMPRANILLO FRIZZANTE	C096	X	345	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TEMPRANILLO NOVELLO	C096	X	345	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TREBBIANO	C096	X	TRE	1	X	X	E	0	X	
COLLI CIMINI TREBBIANO FRIZZANTE	C096	X	TRE	1	X	X	F	0	X	
COLLI CIMINI TREBBIANO NOVELLO	C096	X	TRE	1	C	X	E	0	X	
COLLI CIMINI TREBBIANO PASSITO	C096	X	TRE	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI TREBBIANO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	TRE	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDELLO	C096	X	253	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDELLO FRIZZANTE	C096	X	253	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDELLO NOVELLO	C096	X	253	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDELLO PASSITO	C096	X	253	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDELLO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	253	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDICCHIO B.	C096	X	254	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDICCHIO B. FRIZZANTE	C096	X	254	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDICCHIO B. NOVELLO	C096	X	254	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDICCHIO B. PASSITO	C096	X	254	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERDICCHIO B. VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	254	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERMENTINO	C096	X	258	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERMENTINO FRIZZANTE	C096	X	258	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERMENTINO NOVELLO	C096	X	258	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERMENTINO PASSITO	C096	X	258	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERMENTINO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	258	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERNACCIA	C096	X	261	1	X	X	E	0	X	Nuovo

COLLI CIMINI VERNACCIA FRIZZANTE	C096	X	261	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERNACCIA NOVELLO	C096	X	261	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERNACCIA PASSITO	C096	X	261	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VERNACCIA VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	261	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VIOGNER	C096	X	346	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VIOGNER FRIZZANTE	C096	X	346	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VIOGNER NOVELLO	C096	X	346	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VIOGNER PASSITO	C096	X	346	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI VIOGNER VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	346	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C096	X	BIS	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	BIS	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO NOVELLO	C096	X	BIS	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO	C096	X	BIS	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	BIS	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO	C096	X	BIS	3	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO FRIZZANTE	C096	X	BIS	3	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C096	X	BIS	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C096	X	BIS	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C096	X	BIS	2	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO BIANCO	C096	X	TRI	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C096	X	TRI	1	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO BIANCO NOVELLO	C096	X	TRI	1	C	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO BIANCO PASSITO	C096	X	TRI	1	D	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C096	X	TRI	1	F	X	L	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO ROSATO	C096	X	TRI	3	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO ROSATO FRIZZANTE	C096	X	TRI	3	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO ROSSO	C096	X	TRI	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C096	X	TRI	2	X	X	F	0	X	Nuovo
COLLI CIMINI RIFERIMENTO A TRIPLO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C096	X	TRI	2	C	X	E	0	X	Nuovo

11A06047

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo celebrativo di Amnesty International nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 13 gennaio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 18318 dell'11 aprile 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo di Amnesty International nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90g/mq.; supporto: carta bianca autoadesiva Kraft monosiliconata da 60g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq.(secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 36,66 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari. Foglio: formato cm 30 x 33, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato sinistro è riportata la scritta "IL FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 27,00".

La vignetta riproduce in alto il logo di Amnesty International, mentre al centro campeggia la scritta "50 ANNI PER I DIRITTI UMANI"; sul fondino sono ripetute a tappeto una serie di parole che indicano gli obiettivi altamente umanitari perseguiti dall'Associazione. Completano il francobollo la scritta "ITALIA" ed il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A06018

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Dolores Novell Pujadas, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale la signora Maria Dolores NOVELL PUJADAS, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del "Titulo Universitario Oficial de Licenciada en Ciencias economicas y empresariales" conseguito presso l'Universitat de Barcelona (Spagna), della durata di 5 anni, unitamente all'esperienza professionale maturata dal 20/12/2005 in qualità di membro del Consiglio di amministrazione con procura alle attività commerciali della società di Diritto Spagnolo "CAFES NOVELL, S.A.", per l'esercizio in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, art. 71, comma 6, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Maria Dolores NOVELL PUJADAS, cittadina spagnola, nata a Vilafranca del Penedès (Spagna) in data 10 marzo 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 59/2010, art. 71, comma 6, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06019

DECRETO 5 maggio 2011.

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare:

l'art. 23 relativo ai princìpi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi;

l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;

l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma;

Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 dello stesso decreto:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente;

Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonché agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed è attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale è stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si è provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare;

Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;

Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri dell'Unione europea;

Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilità e certezza sul mercato;

Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell'elettricità fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni più efficienti, condizione che fa ritenere non più necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal raggiungimento di tale condizione;

Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia elettrica;

Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro annui;

Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati in termini programmatici;

Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualità al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti;

Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalità di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio;

Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata;

Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011;

EMANA
il seguente decreto:

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

Art. 2.
Criteri generali del regime di sostegno

1. Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;

d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;

e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera *a)*;

i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera *l)*;

l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

m) «produzione annua media di un impianto»: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

o) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;

s) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8;

t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;

u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

v) «grande impianto»: è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera *u)*;

z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del decreto le-

gislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art. 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;

aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: è il costo, calcolato con le modalità di cui alla lettera *z)*, in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;

ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre 2012 è il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data, è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.

2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.

3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 4.

Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:

a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;

b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al titolo III;

c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.

2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

Tabella 1.1

	1/06/2011-31/12/2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	TOTALE
Livelli di costo	300 ML€	150 ML€	130 ML€	580 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	1.200 MW	770 MW	720 MW	2.690 MW

3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettera *a)* del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresì i relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:

Tabella 1.2

	Primo semestre 2013	Secondo semestre 2013	Primo semestre 2014	Secondo semestre 2014	Primo semestre 2015	Secondo semestre 2015	Primo semestre 2016	Secondo semestre 2016	TOTALE
Costo indicativo	240 ML€	240 ML€	200 ML€	200 ML€	155 ML€	155 ML€	86 ML€	86 ML€	1.361 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	1.115 MW	1.225 MW	1.130 MW	1.300 MW	1.140 MW	1.340 MW	1.040 MW	1.480 MW	9.770 MW

5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettere *b)* e *c)* del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5:

Tabella 1.3

	Tipologia di impianto	Primo semestre 2013	Secondo semestre 2013	Primo semestre 2014	Secondo semestre 2014
Livelli di costo indicativo	Titolo III	22 ML€	30 ML€	37 ML€	44 ML€
	Titolo IV	19 ML€	26 ML€	32 ML€	38 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	Titolo III	50 MW	70 MW	90 MW	110 MW
	Titolo IV	50 MW	70 MW	90 MW	110 MW

Art. 5.

Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera *a)* e *b)*, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra loro:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.

6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Art. 6.

Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.

2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:

a) l'impianto è stato iscritto nel registro di cui all'art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;

b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

Art. 7.

Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato *A*, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato *A*, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Iscrizione al registro per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.

2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno, il periodo per l'iscrizione al registro è riaperto, nel caso di ulteriore disponibilità nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera *a)*, terzo periodo.

3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

d) minore potenza dell'impianto;

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.

5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione.

6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi.

7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dovuto a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. In tal caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.

8. L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.

Art. 9.

Certificazione di fine lavori per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.

3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1.

4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 è allegata alla richiesta di iscrizione al registro.

Art. 10.

Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

TITOLO II

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Art. 11.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;

e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10;

f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.

3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;

b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;

d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.

5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere *a)* e *b)* e all'art. 14, comma 1, lettera *d)*.

Art. 12.

Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera *i)*, punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 13.

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:

a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;

c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto *a)*.

3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*.

4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.

6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.

7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata.

8. L'accesso al premio di cui al presente articolo è alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.

Art. 14.

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

TITOLO III

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Art. 15.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4.

4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.

Art. 16.

Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalità e alle condizioni ivi previste.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera *i)*, punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

TITOLO IV

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Art. 17.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:

a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;

c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere *b)* e *c)*.

Art. 18.

Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera *i)*, punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 19.

Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *t)*.

2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a:

a) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;

b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;

c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonché quelle di cui alla lettera *b)*;

d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)* della medesima legge.

Art. 21.

Verifiche e controlli

1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.

Art. 22.

Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici. Per tale finalità, a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'*iter* autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.

8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7, nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e veridicità delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.

Art. 23.

Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Art. 24.

Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con continuità i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi a:

a) impianti che entrano in esercizio ricadenti nelle disponibilità di cui al presente decreto;

b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;

c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8.

2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore dei costi degli incentivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *z)* e *aa)*, nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.

Art. 25.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero che effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO *1*

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.

In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

1) normativa fotovoltaica:

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;

CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;

2) altra normativa sugli impianti elettrici:

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri *BT)*, serie;

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice *IP)*;

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase);

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e *C)*;

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e *C)*;

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *r)*, in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO, DI CERTIFICAZIONE DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it

ALLEGATO 3-*A*

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:

a) progetto definitivo dell'impianto;

b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;

b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;

b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto;

d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;

e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;

f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011:

f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;

g) nel caso di applicazione del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.

ALLEGATO 3-*B*

Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete.

Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.

Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa.

L'impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di impianto su edificio, così come indicato nelle regole tecniche del GSE.

2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.

Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato *A*, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione».

Impianto di produzione è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:

delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica;

dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, ecc.

In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione.

Inoltre è possibile distinguere, con riferimento all'impianto per la connessione:

impianto di rete per la connessione è la porzione d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

impianto di utenza per la connessione è la porzione d'impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;

una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione.

Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione.

Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del richiedente.

La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete per la connessione.

ALLEGATO *3-C*

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a2) documentazione di cui all'allegato 3-A; tale documentazione non è dovuta qualora sia già stata trasmessa ai fini della iscrizione ai registri;

a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;

b) scheda tecnica finale d'impianto;

c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;

d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:

numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;

numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;

contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;

punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;

presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;

f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;

g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio;

i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:

relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.

ALLEGATO *4*

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL PREMIO PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA.

1. Caratteristiche costruttive.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;

b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

2. Modalità di installazione.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

ALLEGATO *5*

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II

TARIFFE PER L'ANNO 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

Tabella 1

	Giugno		Luglio		Agosto	
	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327
3 < P≤20	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303
20 < P≤200	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291
200 < P≤1000	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263
1000 < P≤5000	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250
P > 5000	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:

Tabella 2

	Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261
3 < P≤20	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238
20 < P≤200	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224
200 < P≤1000	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189
1000 < P≤5000	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181
P > 5000	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172

TARIFFE PER L'ANNO 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

Tabella 3

	1° sem. 2012		2° sem. 2012	
	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,274	0,240	0,252	0,221
3 < P≤20	0,247	0,219	0,227	0,202
20 < P≤200	0,233	0,206	0,214	0,189
200 < P≤1000	0,224	0,172	0,202	0,155
1000 < P≤5000	0,182	0,156	0,164	0,140
P > 5000	0,171	0,148	0,154	0,133

TARIFFE PER L'ANNO 2013 E PER I PERIODI SUCCESSIVI

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:

Tabella 4

	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa onnicomprensiva	Tariffa autoconsumo	Tariffa onnicomprensiva	Tariffa autoconsumo
1≤P≤3	0,375	0,230	0,346	0,201
3 < P≤20	0,352	0,207	0,329	0,184
20 < P≤200	0,299	0,195	0,276	0,172
200 < P≤1000	0,281	0,183	0,239	0,141
1000 < P≤5000	0,227	0,149	0,205	0,127
P > 5000	0,218	0,140	0,199	0,121

5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 5

	1° semestre	2° semestre
2013		9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

dove:

$$d_{eff,i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

d eff, i= riduzione % effettiva per il semestre *i*;

d i= riduzione programmata per il semestre *i*;

d i+1= riduzione programmata per il semestre *i+1*;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0= Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre *i*, stabilito dall'art. 4.

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

TARIFFE PER L'ANNO 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:

Tabella 6

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,427
20 < P≤200	0,388
P > 200	0,359

TARIFFE PER L'ANNO 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7:

Tabella 7

	1° semestre 2012	2° semestre 2012
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,418	0,410
20 < P≤200	0,380	0,373
P > 200	0,352	0,345

TARIFFE PER L'ANNO 2013 E PER I PERIODI SUCCESSIVI

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:

Tabella 8

Intervallo di potenza	Tariffa onnicomprensiva	Tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,543	0,398
20 < P≤200	0,464	0,361
P > 200	0,432	0,334

12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 9

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

dove:

$$d_{eff,i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{eff,\,i}$= riduzione % effettiva per il semestre *i*;

d i= riduzione programmata per il semestre *i*;

d i+1= riduzione programmata per il semestre *i+1*;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0= Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre *i*, stabilito dall'art. 4.

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

TARIFFE PER L'ANNO 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:

Tabella 10

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
1≤P≤200	0,359
200 < P≤1000	0,310
P > 1000	0,272

TARIFFE PER L'ANNO 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11:

Tabella 11

	1° semestre 2012	2° semestre 2012
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤200	0,352	0,345
200 < P≤1000	0,304	0,298
P > 1000	0,266	0,261

TARIFFE PER L'ANNO 2013 E PER I PERIODI SUCCESSIVI

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:

Tabella 12

	Tariffa onnicomprensiva	Tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
1≤P≤200	0,437	0,334
200 < P≤1000	0,387	0,289
P > 1000	0,331	0,253

20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 13

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

dove:

$$d_{eff,i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

d eff, i= riduzione % effettiva per il semestre *i*;

d i= riduzione programmata per il semestre *i*;

d i+1= riduzione programmata per il semestre *i+1*;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0= Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre *i*, stabilito dall'art. 4.

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

11A06083

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 gennaio 2011.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3 che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Ritenuto opportuno regolamentare l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», restringendone il campo alle opere di maggiore importanza strategica per finalità di protezione civile, in particolare a quelle che consentono, in caso di sisma, l'evacuazione dalle zone disastrate, o che potrebbero impedirla in caso di crollo,

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, rispettano la disciplina dettata dalla ordinanza medesima per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Possono accedere al contributo ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con esse e che ricadono in siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione può, in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907.

3. Il carattere di urgenza ed indifferibilità per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato da verifica sismica eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche attraverso l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento ("Indici_di_rischio.xls), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneità delle verifiche delle opere proposte. Il Dipartimento della Protezione Civile istituisce una commissione, anche con esperti esterni, i cui oneri, limitati all'eventuale rimborso delle missioni, sono a carico dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907. La commissione ha il compito di istruire le richieste formulate al riguardo dalle Regioni e perfezionare la graduatoria per l'assegnazione del contributo.

4. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico è associato ad una vita nominale restante (1) (VNR) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

5. Ciascuna regione interessata invia al Dipartimento della Protezione Civile nazionale i dati di cui al comma 4 entro 3 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A seguito della definizione di una graduatoria a livello nazionale, la commissione di cui al comma 3 potrà richiedere alle regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il capo dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 145

(1) Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante «Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003». prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010.

ALLEGATO 1

Tabella 1: per la valutazione delle priorità regionali dei ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate nel piano di emergenza di protezione civile o interferiscono con esse.

1	2 identificazione	3 rischio	4 Tempo di intervento (*)	5 Esposizione opera	6 Punteggio base	7 Punteggio corretto per zona vulcanica(**)
Opera n.	denominazione	Periodo di ritorno dell'azione sismica che causa il raggiungimento dello SLV o SLC	Vita nominale restante (V_{NR})	n. medio delle persone che giornalmente utilizzano il ponte elevato all'esponente 0,2	V_{NR}/esposizion e opera	(V_{NR}/esposizione ponte)xFV
1						
2						
3						
4						

(*) il "tempo di intervento" corrisponde alla Vita nominale restante dell'opera, che, per le opere strategiche, si determina in funzione del rischio come il valore minimo di V_{NR} corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) o collasso (SLC). I valori di VNR si ricavano dalla relazione V_{NRi}= - ln(1-p_i) T_{RCLi}/Cu, dove:

- V_{NRi} è la vita nominale restante relativa allo stato limite "SLi" (SLV,SLC)
- T_{RCLi} è il periodo di ritorno dell'azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite "SLi", in sostanza esprime la capacità resistente della struttura

- p_i è la probabilità di eccedenza dell'azione sismica corrispondente allo stato limite "SLi", che vale, rispettivamente, 0,10 per SLV, 0,05 per SLC
- Cu è il coefficiente d'uso, che per le opere strategiche vale 2.

Pertanto il valore di V_{NR} è il minimo fra: V_{NRLV} = 0,105 T_{RCLV} /Cu; V_{NRLC} = 0,051 T_{RCLC} /Cu

(**) Il punteggio base viene corretto tramite il fattore FV=0,8 se l'edificio è in zona vulcanica. La lista dei comuni in zona vulcanica è riportata di seguito. La graduatoria è determinata assegnando priorità più alta ai punteggi più bassi.

LISTA DEI COMUNI IN ZONA VULCANICA.(PROVVISORIA)

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		VESUVIO			
1	63008	Boscoreale	11,20	26920	0,152
2	63009	Boscotrecase	7,49	10651	0,152
3	63026	Cercola	3,74	19270	0,170
4	63051	Ottaviano	19,85	23944	0,173
5	63056	Pollena Trocchia	8,11	13717	0,171
6	63058	Pompei	12,41	25757	0,147
7	63059	Portici	4,52	54458	0,169
8	63064	Ercolano	19,64	55032	0,169
9	63067	San Giorgio a Cremano	4,11	47871	0,169
10	63068	San Giuseppe Vesuviano	14,09	28216	0,168
11	63070	San Sebastiano al Vesuvio	2,63	9570	0,169
12	63072	Sant'Anastasia	18,76	28870	0,173
13	63079	Somma Vesuviana	30,74	35097	0,175
14	63082	Terzigno	23,51	17655	0,166
15	63083	Torre Annunziata	7,33	43981	0,149
16	63084	Torre del Greco	30,66	87323	0,163
17	63091	Trecase	6,14	9295	0,154
18	63092	Massa di Somma	3,47	5767	0,169
			228,40	**543394,00**	

		ISCHIA			
1	63007	Barano d'Ischia	11,07	10007,00	0,157
2	63019	Casamicciola Terme	5,60	8317,00	0,155
3	63031	Forio	12,85	17279,00	0,145
4	63037	Ischia	8,05	18687,00	0,159
5	63038	Lacco Ameno	2,07	4726,00	0,146
6	63078	Serrara Fontana	6,69	3199,00	0,145
			46,33	**62215,00**	

		CAMPI FLEGREI			
1	63006	Bacoli	13,29	27278,00	0,167
2	63047	Monte di Procida	3,65	13308,00	0,165
3	63049	Napoli	117,27	962940,00	0,170
4	63060	Pozzuoli	43,21	83426,00	0,167
			177,42	**1086952,00**	

		ISOLE EOLIE			
1	83037	Leni	8,56	678,00	0,220
2	83041	Lipari	88,61	11268,00	0,220
3	83043	Malfa	8,89	937,00	0,220
4	83087	Santa Marina Salina	8,65	885,00	0,220
			114,71	**13768,00**	

		ETNA			
1	87001	Aci Bonaccorsi	1,70	3099,00	0,224
2	87002	Aci Castello	8,65	18196,00	0,220
3	87003	Aci Catena	8,45	28691,00	0,225
4	87005	Aci Sant'Antonio	14,27	17464,00	0,228
5	87004	Acireale	39,96	52881,00	0,228
6	87006	Adrano	82,51	36681,00	0,193
7	87007	Belpasso	164,49	24817,00	0,223
8	87008	Biancavilla	70,66	23787,00	0,206
9	87009	Bronte	250,01	19408,00	0,160
10	87010	Calatabiano	26,30	5465,00	0,217
11	87012	Camporotondo Etneo	6,38	4266,00	0,211
12	87014	Castiglione di Sicilia	120,41	3382,00	0,208
13	87015	Catania	180,88	295591,00	0,246
14	86007	Centuripe	173,01	5686,00	0,129
15	87016	Fiumefreddo di Sicilia	12,05	9784,00	0,219
16	87017	Giarre	27,48	27621,00	0,222
17	87019	Gravina di Catania	5,04	27433,00	0,222
18	87021	Linguaglossa	58,38	5470,00	0,218
19	87022	Maletto	40,88	4073,00	0,165
20	87057	Maniace	35,87	3670,00	0,172

21	87023	Mascali	37,68	13653,00	0,226
22	87024	Mascalucia	16,24	28643,00	0,225
23	87026	Milo	18,24	1063,00	0,224
24	87029	Misterbianco	37,51	48969,00	0,209
25	87030	Motta Sant'Anastasia	35,73	11638,00	0,210
26	87031	Nicolosi	42,48	7092,00	0,227
27	87033	Paternò	144,04	49604,00	0,192
28	87034	Pedara	19,17	12753,00	0,229
29	87035	Piedimonte Etneo	26,46	4052,00	0,223
30	87058	Ragalna	39,23	3580,00	0,216
31	87038	Randazzo	204,84	11160,00	0,193
32	87039	Riposto	12,88	15079,00	0,215
33	87041	San Giovanni la Punta	10,63	22276,00	0,223
34	87042	San Gregorio di Catania	5,61	11468,00	0,221
35	87044	San Pietro Clarenza	6,41	6996,00	0,215
36	87047	Santa Maria di Licodia	26,23	7013,00	0,191
37	87048	Santa Venerina	18,79	8379,00	0,226
38	87045	Sant'Agata li Battiati	3,13	9408,00	0,219
39	87046	Sant'Alfio	23,62	1667,00	0,224
40	87050	Trecastagni	18,96	10262,00	0,229
41	87051	Tremestieri Etneo	6,46	21490,00	0,223
42	87052	Valverde	5,50	7678,00	0,222
43	87053	Viagrande	10,05	7946,00	0,227
44	87055	Zafferana Etnea	76,12	9286,00	0,226
			2173,39	**948620,00**	

11A05979

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Flavio Aschero, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'ad. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Flavio Aschero, cittadino italiano, nato a Savona il 20 ottobre 1966, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania nel mese di aprile del 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'autorità competente romena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Flavio Aschero, nato a Savona il 20 ottobre 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico - teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal collegio nazionale dei maestri di sci;

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza;

Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia. Sicurezza sulle piste da sci;

Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci; conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'ufficio: BEATRICE

11A05987

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Luca Parcelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in- particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Luca Parcelli, cittadino italiano, nato a Genova il 16 gennaio1980, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania il 10 aprile 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente Romena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luca Parcelli, nato a Genova il 16 gennaio 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale di carattere teorico, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci; conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'ufficio: BEATRICE

11A05988

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Gian Luca Sabattini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Gian Luca Sabattini, cittadino italiano, nato a Porretta Terme (Bologna) il 23 giugno 1965, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania nel mese di aprile del 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gian Luca Sabattini, nato a Porretta Terme (Bologna) il 23 giugno 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «SCI ITALIANO» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci;

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza;

Normativa:

conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05989

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Aldo Zuckermann, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Aldo Zuckermann, cittadino italiano, nato a Genova il 14 gennaio 1961, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania nel mese di aprile del 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Aldo Zuckermann, nato a Genova il 14 gennaio 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «SCI ITALIANO» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza;

Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia.

sicurezza sulle piste da sci;

Normativa:

conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05990

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Nicolas Denis, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolas Denis, cittadino francese, nato a Nizza il 27 agosto 1979, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Francia nel mese di giugno del 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente francese, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di snowboard nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nicolas Denis, nato a Nizza il 27 agosto 1979, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di snowboard, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Normativa:

conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di snowboard;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di snowboard della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05991

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Ultiva (remifentanil cloridrato). (Determinazione n. 2207/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxosmithkline S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ULTIVA;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ULTIVA (remifentanil cloridrato) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A06016

DETERMINAZIONE 15 aprile 2011.

Riclassificazione del medicinale Campral (acamprosato) ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2206/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Merck Serono S.p.A. è autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CAMPRAL;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 333 mg compresse rivestite gastroresistenti 84 compresse;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 1° marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 8 in data 30 marzo 2011 del consiglio di amministrazione dell'A.I.F.A. adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CAMPRAL (acamprosato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«333 mg compresse rivestite gastroresistenti» 84 compresse;

A.I.C. n. 034208013 (in base 10) 10MY8F (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 22,67;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 37,42.

Validità del contratto: 12 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CAMPRAL (acamprosato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A06017

DETERMINAZIONE 15 aprile 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Decadron» (desametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2208/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Farmaceutici Caber S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DECADRON;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 8 del 30 marzo 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DECADRON (desametasone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«0,75 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014729038 (in base 10) 0G1HUG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DECADRON (desametasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A06028

DETERMINAZIONE 15 aprile 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Ferro-Grad» (ferro sale bivalente), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2209/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio ai registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FERRO-GRAD;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'i febbraio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Vista la deliberazione n. 8 del 30 marzo 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERRO-GRAD (ferro sale bivalente) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«105 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse;

A.I.C. n.021922024 (in base 10) 0NX078 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,99.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FERRO-GRAD (ferro sale bivalente) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A06031

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 2 maggio 2011.

Pagamento a favore della Mita Resort S.r.l. per l'attivazione di linea Telecom a 34 Mbps per collegamento televisivo via internet durante la Louis Vuitton World Series.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato;

Visto il punto 9.3 della la Pianta organizzativa firmata in data 27 aprile 2010 che prevede a carico della MITA Resort S.r.l. l'attivazione della linea Telecom a 34 Mbit per il collegamento televisivo via internet durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series con ribaltamento del costo a carico del commissario delegato;

Vista la fattura n. 1 dell'11 giugno 2010 della MITA Resort S.r.l. relativa all'acconto per l'attivazione della linea Telecom a 34 Mbit per il collegamento televisivo via internet durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series con ribaltamento del costo a carico del commissario delegato per un ammontare di euro 92.251,34 di cui 15.375,22 a titolo di IVA;

Vista la fattura n. 2 del 23 giugno 2010 della MITA Resort S.r.l. relativa al saldo per l'attivazione della linea Telecom a 34 Mbit per il collegamento televisivo via internet durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series con ribaltamento del costo a carico del commissario delegato per un ammontare di euro 111.478,38 di cui 18.579,73 a titolo di IVA;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 51840 del 2 luglio 2010 acquisita agli atti con prot. 4516 del 2 luglio 2010, con la quale si provvedeva a trasmettere al commissario delegato il documento «Resoconto forniture di materiali e servizi regolarmente eseguiti per l'evento Louis Vuitton Trophy presso l'ex arsenale a La Maddalena» prodotto dalla società WSTA Italy s.r.l.;

Visto che nel su citato resoconto veniva specificato che della somma di complessivi € 216.930,00 da rimborsare alla società WSTA Itali s.r.l. una quota pari a complessivi euro 53.280,00 era da porsi a carico della società MITA Resort S.r.l.;

Vista la nota dell'ufficio del commissario delegato prot. 5611 del 24 agosto 2010 nella quale, rappresentata l'esigenza inderogabile di non far gravare sulla contabilità speciale commissariale il pagamento a titolo di anticipazione, nei confronti di un soggetto privato (WSTA Italy s.r.l.), di una somma al cui pagamento è obbligato altro soggetto privato (MITA Resort S.r.l.), veniva investito il soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua della soluzione della problematica e si disponeva contestualmente la sospensione dei pagamenti fino alla risoluzione delle controversie;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/LVT/66619 del 2 settembre 2010 nella quale veniva precisato come, nell'ambito dei crediti vantati nei confronti della gestione commissariale, la spesa di € 53.280,00 relativa al noleggio di generatori elettrici sostenuta dal comitato organizzatore WSTA fosse da porsi a carico della società MITA Resort S.r.l.;

Vista la comunicazione congiunta sottoscritta dai rappresentanti legali della MITA Resort S.r.l. e della WSTA acquisita agli atti con nota prot. 3235 del 20 aprile 2011 nella quale la MITA Resort S.r.l. si è riconosciuta debitrice verso la WSTA Italy srl della somma di € 30.960,00 (in luogo dell'importo di € 53.280,00) e quest'ultima si è riconosciuta debitrice verso la MITA srl della somma di € 163.993,28;

Ritenuto di poter procedere al pagamento della somma di € 203.729,72 a favore della MITA Resort S.r.l.;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento della somma di euro € 203.729,72 di cui € 33.954,95 a titolo di IVA, a favore della MITA Resort S.r.l. - La Maddalena Hotel & Yacht Club, con sede in piazza Faravelli Località Moneta - 07024 La Maddalena (Olbia-Tempio) - P. I.V.A. 09628330012, mediante accredito sul conto presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa via Eleonora d'Arborea, 5 - 09010 Pula - codice IBAN IT 46 Z 01030 43940 000000050967 a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale a valere sul capitolo SC08000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Cagliari, 2 maggio 2011

Il commissario delegato:
CAPPELLACCI

11A06082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2011.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge 178/2002:

ATC: C08CA11;

principio attivo: Manidipina;

confezione di riferimento: 28 unità 20 mg - uso orale;

ATC: J01DD13;

principio attivo: Cefpodoxima;

confezione di riferimento: 100 ml 0,8% - uso orale.

11A06021

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Mepral»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 377 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: MEPRAL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MEPRAL:

026783023/M - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

026783035/M - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

026783050/M - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

026783086/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

026783098/M - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

026783100/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule;

026783112/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 aprile 2011 data di scadenza dei novanta giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A. PC/P/1155 del 13 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 25 gennaio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06023

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Oxycontin»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 378 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda relative alla distruzione di tutto il materiale in stock da utilizzarsi per il riconfezionamento a causa di un incendio. Considerata la mancanza al momento di soluzioni alternative e, al fine di evitare disagi nella disponibilità del medicinale destinato alla terapia del dolore.

Si concede per le confezioni del medicinale «Oxycontin» autorizzate e coinvolte dalla modifica stampati, già immesse in commercio, la dispensazione per ulteriori 90 giorni a partire dal 25 aprile 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/675 del 4 ottobre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 aprile 2010.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06024

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Xalatan»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 380 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: XALATAN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale XALATAN:

033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

033219027/M - 3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 16 maggio 2011 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A. PC/P/11582 del 10 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 15 gennaio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06025

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Actonel»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 379 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: ACTONEL.

Titolare A.I.C.: Warner Chilcott Italy S.R.L.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «ACTONEL»:

034568016/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

034568028/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2x10) compresse in blister;

034568030/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

034568042/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6x14) compresse in blister;

034568055/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10x14) compresse in blister;

034568067/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

034568079/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

034568081/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/al;

034568093/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/al;

034568105/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al;

034568117/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

034568129/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al;

034568131/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister pvc/al;

034568143/M - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/al;

034568156/M - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al;

034568168/M - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

034568170/M - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/al,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 28 aprile 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A.PC/P/136621 del 16 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 30 dicembre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06026

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Xalatan»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 381 del 19 aprile 2011

Titolare AIC: Pfizer Italia Srl.

Specialità medicinale: XALATAN.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale XALATAN:

033219015/M - 1 Flacone Gocce Oftalmiche 0,005% 2,5 Ml;

033219027/M - 3 Flaconi Gocce Oftalmiche 0,005% 2,5 Ml.

Possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 30 maggio 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A.PC/P/1141 del 13 gennaio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.11 del 29 gennaio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06022

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) con le norme di attuazione e gli allegati tecnici

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, con deliberazione n. 1 del 4 aprile 2011, ha adottato la rivisitazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) con le norme di attuazione ed il programma degli interventi.

La deliberazione integrale e le norme di attuazione sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale Regionale della Basilicata n. 11 del 16 aprile 2011 e nel Bollettino ufficiale Regionale della Campania n. 26 del 26 aprile 2011.

La rivisitazione del piano stralcio ed i relativi allegati sono disponibili nel sito internet dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele all'indirizzo www.abisele.it.

La rivisitazione del P.A.I. entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione del P.A.I. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06080

Rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della normativa vigente, norme di attuazione e programma degli interventi.

Il Comitato istituzionale su proposta del segretario generale alla stregua dell'istruttoria compiuta dai servizi competenti.

Premesso che l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art.1-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365, ha redatto il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, adottato con delibera del Comitato istituzionale n. 31 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 262 dell'11 dicembre 2001 (supplemento ordinario. (*Omissis*).

Il Comitato istituzionale a voto unanime;

Delibera:

Tutto quanto in motivazione esplicitato è parte integrante del dispositivo; di adottare la rivisitazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sele unitamente alla documentazione contenuta nel DVD richiamato in motivazione, costituito dalle norme di attuazione, dai seguenti allegati tecnici e dalle cartografie dei vincoli che formano parte integrante del presente dispositivo:

allegato A: elenco elaborati di piano;

allegato B: elenco dei comuni;

allegato C: estensioni territoriali areali e lineari dei vincoli individuati;

allegato D: criteri di massima per la progettazione delle opere idrauliche, degli interventi idraulici e delle opere pubbliche interferenti con la rete idrografica;

allegato E: criteri di massima per la progettazione, realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti;

allegato F: indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità idraulica;

allegato G: indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità geologica;

allegato H: misure tecnico costruttive per la mitigazione della vulnerabilità e la riduzione delle condizioni di rischio;

allegato I: linee guida per la perimetrazione delle aree di pericolosità e rischio alluvioni e frane;

allegato L: metodologia applicata per la definizione della pericolosità e del rischio da frana;

allegato M: metodologia applicata per la definizione delle fasce fluviali e del rischio idraulico;

allegato N: aggiornamento del programma degli interventi prioritari nell'intero bacino idrografico del fiume Sele;

cartografia rischio da frana;

cartografia pericolosità da frana

cartografia rischio idraulico;

cartografia pericolosità da alluvione;

di pubblicare la delibera di adozione e le norme di attuazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata;

di pubblicare la delibera di adozione del Comitato istituzionale della rivisitazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sele nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e il contestuale avviso di avvenuta pubblicazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata;

di chiedere ai Presidenti della Regione Campania e Regione Basilicata di indire le conferenze programmatiche ai sensi della normativa vigente;

l'entrata in vigore della rivisitazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'A.B.I. Sele è a far data dalla pubblicazione della delibera: di adozione del Comitato istituzionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06079

Linee quida per la valutazione del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino per la tutela degli organismi viventi fluviali.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, con deliberazione n. 2 del 4 aprile 2011, ha approvato le «Linee guida per la valutazione del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per la tutela degli organismi viventi fluviali».

La deliberazione e le linee guida sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale Regionale della Basilicata n. 11 del 16 aprile 2011, nel Bollettino ufficiale Regionale della Campania del 26 aprile 2011, n. 26 e nel sito internet dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, www.abisele.it.

Le linee guida hanno efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06081

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA

Nomina del presidente dell'ufficio del Garante del contribuente

Il presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia, con proprio decreto n. 14/2011 del 13 aprile 2011, ha nominato presidente dell'ufficio del Garante del contribuente della regione Sicilia il prof. avv. Andrea Colli Vignarelli, nato a Pavia il 25 aprile 1962, professore ordinario di diritto tributario presso il dipartimento di scienze economiche, finanziarie, sociali, ambientali, statistiche e del territorio della facoltà di economia dell'Università degli studi di Messina. Il testo integrale del suddetto decreto n. 14/2011, nonché di quello del decreto n. 14/09 del 15 maggio 2009, recante la composizione del citato ufficio del Garante, sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www/finanze.it

11A06158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4837
Yen	120,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,175
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,88920
Fiorino ungherese	264,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9297
Nuovo leu romeno	4,0935
Corona svedese	8,9267
Franco svizzero	1,2856
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7800
Kuna croata	7,3670
Rublo russo	40,6200
Lira turca	2,2569
Dollaro australiano	1,3553
Real brasiliano	2,3349
Dollaro canadese	1,4088
Yuan cinese	9,6218
Dollaro di Hong Kong	11,5224
Rupia indonesiana	12674,04
Shekel israeliano	5,0068
Rupia indiana	65,7870
Won sudcoreano	1581,73
Peso messicano	17,0900
Ringgit malese	4,3962
Dollaro neozelandese	1,8366
Peso filippino	63,250
Dollaro di Singapore	1,8150
Baht tailandese	44,303
Rand sudafricano	9,7782

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06119

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 3 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4780
Yen	119,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,172
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,89695
Fiorino ungherese	265,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9443
Nuovo leu romeno	4,1080
Corona svedese	8,9581
Franco svizzero	1,2780
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7995
Kuna croata	7,3804
Rublo russo	40,4700
Lira turca	2,2642
Dollaro australiano	1,3604
Real brasiliano	2,3533
Dollaro canadese	1,4096
Yuan cinese	9,6024
Dollaro di Hong Kong	11,4814
Rupia indonesiana	12640,85
Shekel israeliano	5,0102
Rupia indiana	65,7970
Won sudcoreano	1583,78
Peso messicano	17,1090
Ringgit malese	4,3978
Dollaro neozelandese	1,8468
Peso filippino	63,415
Dollaro di Singapore	1,8156
Baht tailandese	44,340
Rand sudafricano	9,8038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06120

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4882
Yen	120,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,209
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,89990
Fiorino ungherese	264,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9366
Nuovo leu romeno	4,1100
Corona svedese	9,0105
Franco svizzero	1,2826
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8710
Kuna croata	7,3815
Rublo russo	40,5300
Lira turca	2,2877
Dollaro australiano	1,3727
Real brasiliano	2,3579
Dollaro canadese	1,4175
Yuan cinese	9,6636
Dollaro di Hong Kong	11,5623
Rupia indonesiana	12727,06
Shekel israeliano	5,0515
Rupia indiana	66,1800
Won sudcoreano	1596,48
Peso messicano	17,2174
Ringgit malese	4,4304
Dollaro neozelandese	1,8780
Peso filippino	63,864
Dollaro di Singapore	1,8265
Baht tailandese	44,601
Rand sudafricano	9,8817

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06121

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Verifica della qualità del servizio postale universale: anno 2010». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011).

L'indicazione del «DECRETO 18 aprile 2011» citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pagina 35, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende rettificata nel seguente modo: «*DETERMINAZIONE* 18 aprile 2011».

11A06086

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-109) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.